SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

01A4743

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2001, n. **172.**

Regolamento recante norme sull'organizzazione del Segretariato generale del Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa 23 dicembre 1997, riguardante, in particolare, l'ordinamento dell'ufficio del Segretario generale conseguente alla riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, con il quale si è provveduto, in attuazione del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, a trasferire a detto ufficio, con i relativi posti di funzione dirigenziale di livello generale e non generale, militari e civili, le competenze di talune soppresse direzioni generali ed uffici centrali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997 ed in particolare gli articoli dal 6 al 10 relativi al Segretario generale della difesa;

Ritenuto che occorre provvedere all'organizzazione del Segretariato generale tenendo conto, oltre che delle attribuzioni del Segretario generale in materia di coordinamento delle direzioni generali di cui all'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, di quelle, ulteriori e preponderanti, derivategli direttamente e specificatamente dalla suddetta legge n. 25 del 1997, in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico;

Ritenuto, pertanto, che i reparti e le strutture di primo livello in cui detto Segretariato si articola sono da individuarsi, per l'elevato contenuto delle funzioni connesse, al livello dirigenziale generale;

Ravvisata quindi la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1998, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa, come rettificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1999;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Sentite in data 1° e 6 febbraio 2001 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere della competente Commissione permanente della Camera dei deputati e preso atto della competente Commissione del Senato della Repubblica ha deliberato di non esprimere il parere di competenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999

1. L'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, è sostituita dalla seguente:

«*b)* dispone del Segretariato generale della Difesa così ordinato:

1) ufficio generale del Segretario generale di livello dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale con il grado di brigadiere generale e gradi corrispondenti, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi ed informazione; programmazione finanziaria e bilancio; affari generali;

2) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa ed impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico ed affari giuridici del personale militare e civile; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;

3) II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa; di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30; coordinamento generale in materia contrattuale; controllo di gestione della spesa;

4) III Reparto - Politica degli armamenti, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di cooperazione multilaterale NATO e transatlantica; cooperazione multilaterale europea, cooperazione bilaterale europea; cooperazione bilaterale Asia, Africa, Oceania; politica industriale; controllo delle esportazioni e compensazioni industriali;

5) IV Reparto - Programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di programmi di armamento terrestre, navale, aeronautico; programmi spaziali e sistemi di comando e controllo;

6) V Reparto - Ricerca tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; coordinamento e controllo relativo allo studio e sperimentazione nei settori scientifico e tecnologico per la realizzazione dei progetti di ricerca e predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli accordi tecnici;

7) VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualità dei materiali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione e assicurazione di qualità dei materiali; statistica; documentazione tecnico-scientifica nei settori d'interesse primario dalla difesa.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Alla direzione dei reparti di cui al comma 1, lettera *b)*, numeri 2), 3) e 7), sono preposti tre dirigenti del ruolo unico individuati nell'ambito dell'organico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1999, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con corrispondente contemporanea soppressione dei tre posti per incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale previsti dal decreto ministeriale 23 dicembre 1997.

1-*ter*. All'ufficio ed ai reparti di cui al comma 1, lettera *b)*, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici e reparti è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile. Con decreto del Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Difesa, foglio n. 259

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernente: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato dei garanti» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1999.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario.

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente: «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1997.

— Il decreto del Ministro della difesa 23 dicembre 1997, concernente: «Strutture ordinative dell'ufficio di Gabinetto e dell'ufficio del Segretario generale del Ministero della difesa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1998, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente: «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1997.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, concernente: «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni di vertici militari» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2000, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300/1999 è il seguente:

«Art. 21 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a dieci, coordinate da un segretario generale».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, concernente: «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei commissari di leva, dei professori, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1998, supplemento ordinario.

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 10 *(Ordinamento)*. — 1. Il segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni:

a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno civile ed uno di norma militare, nominati secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente sentiti il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della Difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiragli di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale ad uno dei due vice segretari generali;

b) *dispone del Segretariato generale della Difesa così ordinato*:

1) *ufficio generale del Segretario generale di livello dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale con il grado di brigadiere generale e gradi corrispondenti, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi ed informazione; programmazione finanziaria e bilancio; affari generali*;

2) *I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa ed impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico ed affari giuridici del personale militare e civile; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione*;

3) *II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30; coordinamento generale in materia contrattuale; controllo di gestione della spesa;*

4) *III Reparto - Politica degli armamenti, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di cooperazione multilaterale NATO e transatlantica; cooperazione multilaterale europea; cooperazione bilaterale europea; cooperazione bilaterale Asia, Africa, Oceania; politica industriale; controllo delle esportazioni e compensazioni industriali*;

5) *IV Reparto - Programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di programmi di armamento terrestre, navale, aeronautico; programmi spaziali e sistemi di comando e controllo*;

6) *V Reparto - Ricerca tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadiere generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; coordinamento e controllo relativo allo studio e sperimentazione nei settori scientifico e tecnologico per la realizzazione dei progetti di ricerca e predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli accordi tecnici*;

7) *VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualità dei materiali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione e assicurazione di qualità dei materiali; statistica; documentazione tecnico-scientifica nei settori d'interesse primario dalla difesa*.

1-*bis. Alla direzione dei reparti di cui al comma 1, lettera* b)*, numeri 2), 3) e 7), sono preposti tre dirigenti del ruolo unico individuati nell'ambito dell'organico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1999, il cui incarico è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con corrispondente contemporanea soppressione dei tre posti per incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale previsti dal decreto ministeriale 23 dicembre 1997.*

1-*ter. All'ufficio ed ai reparti di cui al comma 1, lettera* b)*, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi ufficio e reparti è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile. Con decreto del Ministro da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera* e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale.*

2. Il raggruppamento autonomo della difesa e l'ufficio amministrazioni speciali di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sono posti alle dipendenze di un vice segretario generale.

3. Ove il Segretario generale ed i vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se

necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.

4. Il Segretario generale della Difesa può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della Difesa oppure ad un esperto di provata competenza, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.».

— Per i riferimenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1999, recante: «Rettifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2000, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1.-3. *(Omissis)*.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.».

— Per i riferimenti del decreto ministeriale 23 dicembre 1997, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note alle premesse.

01G0221

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 19 gennaio 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale «Arava».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministro della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto UAC/C del 4 settembre 1999, con il quale la specialità medicinale ARAVA (leflunomide) nelle confezioni:

30 comprese film rivestite flacone uso orale 20 mg;

A.I.C. n. 034702074/E (in base 10), 1130RU (in base 32);

3 compresse film rivestite flacone uso orale 100 mg;

A.I.C. n. 034702098/E (in base 10), 1130SL (in base 32);

titolare: Hoechst Marion Russel Deutschland GmbH;

è stata classificata in classe «C»;

Vista la modifica di denominazione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Aventis Pharma Deutschland GmbH;

Visto l'art. 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta titolare ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001;

Visto il parere espresso in data 23-24 gennaio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ARAVA è riclassificata come segue:

30 compresse film rivestite flacone uso orale 20 mg;

A.I.C. n. 034702074/E (in base 10), 1130RU (in base 32);

classe: «A», solo su diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata trattamento) di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 112.093 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 185.000 (I.V.A. inclusa);

3 compresse film rivestite flacone uso orale 100 mg;

A.I.C. n. 034702098/E (in base 10), 1130SL (in base 32);

classe: «A», solo su diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata trattamento) di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 45.443 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 75.000 (I.V.A. inclusa).

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma Deutshland GmbH.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 gennaio 2001

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 300

01A5219

DECRETO 19 marzo 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale «Novonorm».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 recante «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto UAC/C n. 54 del 18 febbraio 1999 con il quale la specialità medicinale «NOVONORM»

Titolare Novo Nordisk A/S; nelle confezioni indicate è stata classificata come segue:

0,5 mg compresse 30 compresse in blister, n. 034162040/E (in base 10) 10LKCS (in base 32) classe C;

0,5 mg compresse 90 compresse in blister, n. 034162053/E (in base 10) 10LKD5 (in base 32) classe C;

0,5 mg compresse 120 compresse in blister, n. 034162065/E (in base 10) 10LKDK (in base 32) classe C;

1,0 mg compresse 30 compresse in blister, n. 034162115/E (in base 10) 10LKG3 (in base 32) classe C;

1,0 mg compresse 90 compresse in blister, n. 0341620127/E (in base 10) 10LKGH (in base 32) classe C;

1,0 mg compresse 120 compresse in blister, n. 034162139/E (in base 10) 10LKGV (in base 32) classe C;

2,0 mg compresse 30 compresse in blister, n. 034162180/E (in base 10) 10LKJ4 (in base 32) classe C;

2,0 mg compresse 90 compresse in blister, n. 034162192/E (in base 10) 10LKJJ (in base 32) classe C;

2,0 mg compresse 120 compresse in blister, n. 034162204/E (in base 10) 10LKJW (in base 32) classe C;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n 537;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2001 - serie generale;

Visto il verbale della commissione unica del farmaco della seduta del 6/7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale NOVONORM nelle confezioni indicate è riclassificata come segue:

0,5 mg compresse 30 compresse in blister, n. 034162040/E (in base 10) 10LKCS (in base 32) classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 8.100 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 13.400 (IVA inclusa);

0,5 mg compresse 90 compresse in blister, n. 034162053/E (in base 10) 10LKD5 (in base 32) classe A. ll prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 24.300 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 40.100 (IVA inclusa);

1,0 mg compresse 30 compresse in blister, n. 034162115/E (in base 10) 10LKG3 (in base 32) classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 8.100 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spet-

tanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 13.400 (IVA inclusa);

1,0 mg compresse 90 compresse in blister, n. 0341620127/E (in base 10) 10LKGH (in base 32) classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 24.300 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 40.100 (IVA inclusa);

2,0 mg compresse 30 compresse in blister, n. 034162180/E (in base 10) 10LKJ4 (in base 32) classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 8.100 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 13.400 (IVA inclusa);

2,0 mg compresse 90 compresse in blister, n. 034162192/E (in base 10) 10LKJJ (in base 32) classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 24.300 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 40.100 (IVA inclusa);

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della Sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 marzo 2001

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 299

01A5194

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 aprile 2001.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che alcune società hanno presentato domanda di rinnovo, non inserendo le confezioni dei medicinali cui all'allegato al presente decreto;

Considerate le confezioni sospese ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 178 (SOS 14) o ai sensi dell'art. 19 (SOS 19) del decreto legislativo n. 44;

Considerato che il mancato rinnovo delle confezioni, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Decreta:

Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per le confezioni che sono parte integrante del presente decreto non sono rinnovate.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2001

Il dirigente: GUALANO

Allegato al decreto n. 182 del 13 aprile 2001

MANCATI RINNOVI

ELENCO REVOCHE CONFEZIONI

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	ZONCEF	IM 1 FL 500 MG+1 F SOLV 2 ML	025783022
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	MICOS	12 OVULI VAGINALI	025425087
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	MEPROFEN	10 SUPPOSTE 100 MG	023655044
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	ULCEDIN	"200" 50 COMPRESSE 200 MG	024443020
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	MUVIAL	"MITE"30 CAPSULE 100 MG	026641062
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	MUVIAL	"MITE"30 BUSTINE 5 G 100 MG	026641074
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	LAMPOMANDOL	1 FL 500 MG+1 F SOLV	024307023
A.M.S.A. S.R.L.	GASTROSED	50 COMPRESSE 25 MG	024982023
AVENTIS BEHRING GMBH	HAEMATE P	FL LIO 250 UI+F SOLV+SET (AGO + FILTRO MONOUSO)	026600066
AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.	IMOGAM TETANO	IM 1 SIRINGA 500 UI 2 ML	025617034
AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.	IMOGAM TETANO	IM 1 FIALA 500 UI 2 ML	025617046
BAYER SPA	DARKENE	30 COMPRESSE 2 MG	024056018
BENEDETTI SPA	NICAPRESS	30 CONFETTI 20 MG	026636074
BENEDETTI SPA	NIZACOL	POLVERE USO TOPICO 2% 30 G	025999083
BENEDETTI SPA	ROXENE	30 CAPSULE 10 MG	026076012
BENEDETTI SPA	ABACIN	BB 10 SUPPOSTE	022994040
BENEDETTI SPA	NIFEDIN	30 CAPSULE 10 MG	024370013
BENEDETTI SPA	ABACIN	FLACONE SCIROPPO 100 ML	022994038
BENEDETTI SPA	ALOMEN	IM FL G 0,5 + F SOLV. 2 ML	025336013
BENEDETTI SPA	ABACIN	BB 20 COMPRESSE	022994026
BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA SPA	ESAFOSFINA	"POTASSICA" IV 5 FIALE 10 ML	008783045
BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA SPA	AFLOGOS	30 COMPRESSE 850 MG	026448050
BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA SPA	AFLOGOS	IV 6 FL 500 MG + 6 F SOLV 5 ML	026448011

BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA SPA	CHEMITRIM	BB 20 COMPRESSE	022269029
BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA SPA	CHEMITRIM	INIETT. 1 FIALA 3 ML	022269068
BRUNO FARMACEUTICI SPA	MERANKOL	GEL ORALE 180 ML	012475024
BRUSCHETTINI SRL	BRUMIXOL	6 OVULI 50 MG	025286055
BRUSCHETTINI SRL	BRUMIXOL	15 OVULI 50 MG	025286067
CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & C. GMBH	ATOSSISCEROL	0,5% 1 FLACONE 30 ML	022199020
CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & C. GMBH	ATOSSISCEROL	3% 1 FLACONE 30 ML	022199083
CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & C. GMBH	ATOSSISCEROL	1% 1 FLACONE 30 ML	022199044
CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & C. GMBH	ATOSSISCEROL	2% 1 FLACONE 30 ML	022199069
CIBA VISION SRL	TUROPTIN	COLLIRIO 0,6% 5 ML	027039039
DAY FARMA SAS	COLIFOSSIM	IM 1 FL 500 MG+1 FIALA 2 ML	024271025
DR. OTTOLENGHI & C. SRL	RINANTIPIOL	NEBULIZZATORE RINO 20 ML	013110034
DR. OTTOLENGHI & C. SRL	RINANTIPIOL	LIQUIDO RINO 20 ML	013110022
ECOBI FARMACEUTICI SAS	TONAMIL	GOCCE NASALI 15 G	007584081
ELI LILLY ITALIA SPA	VINCRISTINA	1 FL 2 MG + 1 FL SOLV 10 ML	020782025
ESSETTI FARMACEUTICI SPA	AFLOBEN	10 FLAC.10 ML LAVANDA GINECOL.	021251032
ESSETTI FARMACEUTICI SPA	LISOPULM	GRANULARE 30 BUSTINE 15 MG	025717036
ESSETTI FARMACEUTICI SPA	SANIFLOR	DENTIFRICIO 80 G	027705072
ESSETTI FARMACEUTICI SPA	SANIFLOR	"VENA GEL" TUBO 50 G	027705060
ESSETTI FARMACEUTICI SPA	PSYCOTON	40 COMPRESSE 800 MG	025039025
ESSETTI FARMACEUTICI SPA	SANIFLOR	DENTIFRICIO 120 G	027705084
ESSETTI FARMACEUTICI SPA	KETARTRIUM	10 SUPPOSTE 100 MG	024494041
ESSETTI FARMACEUTICI SPA	KETARTRIUM	GEL G 50 2,5%	024494080
ESSETTI FARMACEUTICI SPA	AFLOBEN	10 BUSTINE GRANULATO GINECOL.	021251020
EUROFARMACO SRL	TRICEF	20 BUSTINE 250 MG	025384037
FARMA UNO SRL	TICOFLEX	AD 10 SUPPOSTE	025769011
FARMACEUTICI CABER SPA	SECRETIL	30 BUSTINE 60 MG	025025091
FARMACEUTICI CABER SPA	CRONIZAT	IV 5 FIALE 100 MG/4 ML	026617035
FARMACEUTICI CABER SPA	TAMETIN	40 CONFETTI 200 MG	023604073

FARMACEUTICI CABER SPA	CRONIZAT	IV 5 FIALE 150 MG/6 ML	026617047
FARMACEUTICI CABER SPA	RAVENOL	10 FIALE 600 ULS	027343060
FARMACEUTICI CABER SPA	ROXENIL	10 SUPPOSTE 20 MG	025496047
FARMACEUTICI CABER SPA	CRONIZAT	IV 5 FIALE 300 MG/12 ML	026617050
FARMACEUTICI FORMENTI SPA	ETIBI INH	100 COMPRESSE 100 MG + 33 MG	022177012
FARMACEUTICI FORMENTI SPA	CHEMIOFURAN	20 CAPSULE 50 MG	012031011
FARMILA FARMACEUTICI MILANO SPA	PILOTONINA	2% POMATA 7 G	006756023
FARMILA FARMACEUTICI MILANO SPA	RETICUS	"ANTIMICOTICO" CREMA 30 G	022668127
FARMILA FARMACEUTICI MILANO SPA	SALONPAS	LINIMENTO 30 ML	022511099
FARMILA FARMACEUTICI MILANO SPA	SALONPAS	"E" CEROTTO MEDICATO	022511101
FARMILA FARMACEUTICI MILANO SPA	SALONPAS	LINIMENTO 70 ML	022511125
FARMILA FARMACEUTICI MILANO SPA	DORICUM	CREMA DERM. 30 G	021835044
FINDERM FARMACEUTICI S.A.S. DI SCACCIA FABIO E C.	ISOGYN	FLAC. 20 ML. SOLUZ. DERMAT.	025358021
FINDERM FARMACEUTICI S.A.S. DI SCACCIA FABIO E C.	ISOGYN	2 TAVOLETTE VAGINALI	025358033
GIOVANNI OGNA & FIGLI SPA	MICRANET	2 CACHETS	009917055
GIULIANI SPA	AMARO MEDICINALE GIULIANI	GOCCE LASSATIVE VEGETALI 10 ML	002427122
GIULIANI SPA	AMARO MEDICINALE GIULIANI	GOCCE LASSATIVE VEGETALI 20 ML	002427134
GIULIANI SPA	AMARO MEDICINALE GIULIANI	60 MICROCAPSULE LASS.VEG.LIOF.	002427146
INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO SPA	TAMARINE	20 BUSTINE G 2,5	021528132
INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO SPA	TAMARINE	24 COMPRESSE MASTICABILI	021528070
INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO SPA	TAMARINE	BB SACCAROSIO SCIROPPO G 140	021528120
INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO SPA	TAMARINE	36 COMPRESSE MASTICABILI	021528082
INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO SPA	TAMARINE	30 BUSTINE G 2,5	021528144
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA	IBIFEN	CREMA 30 G 1%	024994143

[illegible]	[illegible]	[illegible]	AIC
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA	IBIDROXIL	12 CAPSULE 250 MG	024698019
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA	IBIDROXIL	SCIROPPO ESTEMP. 100 ML 125 MG/5 ML	024698084
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA	RIABAL	"MITE" 6 FIALE 7,5 MG 1 ML	023544012
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA	IBIMICYN	12 CAPSULE 250 MG	024693018
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA	IBIMICYN	12 CAPSULE 500 MG	024693020
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA	IBIMICYN	SCIROPPO EST 60 ML 125 MG/5 ML	024693069
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA	IBIFEN	IM 6 FLAC. LIOF + 6 FIALE 2,5 ML	024994131
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA	IBIAMOX	GRANULATO OS 40 G 5%	023426024
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA	IBIMICYN	SCIROPPO EST 60 ML 250 MG/5 ML	024693071
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	MAGHEN	50 COMPRESSE 50 MG	024594020
ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI-GERO SPA	SINKRON	INIETT. 2 FIALE 1000 MG 4 ML	024052060
ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI-GERO SPA	SINKRON	INIETT. 1 FIALA 1000 MG 4 ML	024052058
ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI-GERO SPA	SINKRON	INIETT. 5 FIALE 500 MG 4 ML	024052021
ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI-GERO SPA	SINKRON	INIETT. 3 FIALE 500 MG 4 ML	024052019
ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI-GERO SPA	URSON	20 COMPRESSE 240 MG	025968025
ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA	CARBOLITHIUM IFI	100 CAPSULE 150 MG	024597027
ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA	CARBOLITHIUM IFI	100 CAPSULE 300 MG	024597041

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA	EMOREN	10 SUPPOSTE	022866038
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	ALBUMAN BERNA	1 FLAC. 10 ML 20%	023948058
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	ALBUMAN BERNA	1 FLAC. 10 ML 25%	023948019
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	OTALGAN BERNA	"1% + 5% GOCCE AURICOLARI, SOLUZIONE" FLACONE DA 12 G	004398020
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	ALBUMAN BERNA	1 FLAC. 20 ML 25%	023948021
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	ALBUMAN BERNA	1 FLAC. 20 ML 20%	023948060
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA SRL	RODANEX	10 SUPPOSTE	009550017
ITALFARMACO SPA	ZANIZAL	IV 5 FIALE 150 MG/6 ML	026618049
ITALFARMACO SPA	ZANIZAL	IV 5 FIALE 300 MG/12 ML	026618052
JANSSEN CILAG SPA	PANCREASE	50 CAPSULE	025205016
JANSSEN CILAG SPA	SIBELIUM	30 COMPRESSE 10 MG	024396032
JANSSEN CILAG SPA	DAKTARIN	GEL ORALE 2% 40 G	024957058
JANSSEN CILAG SPA	DAKTARIN	SCHIUMA DETERGENTE 2% G 30	024957072
JANSSEN CILAG SPA	MOTILIUM	"1MG/ML SCIROPPO" 1 FLACONE 120 ML	024953010
JANSSEN CILAG SPA	MOTILIUM	"30 MG SUPPOSTE" 6 SUPPOSTE	024953123
JANSSEN CILAG SPA	PEVARYL	"1% CREMA VAGINALE"TUBO DA 30 G	023603119
JANSSEN CILAG SPA	PEVARYL	5 FLAC. SOLUZIONE MONOUSO 140 ML	023603234
JANSSEN CILAG SPA	PEVARYL	3 OVULI VAGINALI 150 MG	023603095
LA.FA.RE. SRL	LAFUREX	1 FL 750 MG+1 F SOLV	024311033
LA.FA.RE. SRL	PREXAN	20 BUSTINE GRANULATO 500 MG	024467096
LA.FA.RE. SRL	DECAFAR	14 CAPSULE 50 MG	025651023
LA.FA.RE. SRL.	FARECEF	1 FLAC. G 0,5 + 2 ML SOLV.	025803014
LA.FA.RE. SRL.	CITIFAR	IM 1 FIALA 4 ML 1000 MG	026097028
LA.FA.RE. SRL.	CITIFAR	IM 3 FIALE 3 ML 500 MG	026097016
LABORATOIRES ORTIS SPRL	ORTISAN	1 CUBETTO VEGETALE	025114024
LABORATOIRES SEPTODONT (FRANCIA)	XYLONOR	SOLUZIONE 13 ML	023787082
LABORATOIRES SEPTODONT (FRANCIA)	XYLONOR	PELLETS FL 65 ML	023787094

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LABORATORIO CHIMICO FITODORFARMA S.A.S.	FITODORF RABARBARO	20 BUSTINE 5 G GRANULARE	025522044
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL	CITILAT	30 CAPSULE 10 MG	024085060
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL	DIOSVEN	20 BUSTINE GRANULATO 300 MG	025754021
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL	FIBROCIT	7 BUSTINE 1200 MG	026903043
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL	FIBROCIT	"TC" 10 BUSTINE 900 MG	026903031
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL	DERMAZOL	"GINECOLOGICO" 6 OVULI 150 MG	025411036
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL	CARBOCIT	30 BUSTINE GRANULATO 100 MG	024782031
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL	CARBOCIT	20 BUSTINE GRANULATO 375 MG	024782043
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	RABAROL	SCIROPPO 400 G	002432021
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	CORYFIN	"C" LIMONE 30 CARAMELLE	012377091
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	LIPOSIT	30 CAPSULE 100 MG	024827014
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	ARSCOLLOID	"GENGIVARIO" FL. 30 G + T. SER.	002089163
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	GOCCE LASSATIVE AICARDI	20 ML 0,75%	022015010
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	ARSCOLLOID	"GENG. CONCEN" FL. 30 G + T. SERB.	002089199
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	ARSCOLLOID	"DENTIFRICIO" TUBO 60 G	002089201
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	BIO ARSCOLLOID	PASTA DENTIFRICIA 60 G	014743037
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	PRIOVIT 12	40 PASTL	020699017

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	PRIOVIT 12	FORTE 20 PAST	020699029
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	TONICUM 500	10 FLACONCINI ORALI 10 ML	023067022
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	ALOL	50 COMPRESSE 400 MG	025079043
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	CORTI ARSCOLLOID	"GENGIVARIO" FLACONE 30 G	022296089
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	CORTI ARSCOLLOID	"COLLUTORIO" FLACONE 30 G	022296103
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	CORTI ARSCOLLOID	"CONCENTRATO" FLACONE 30 G	022296127
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	COMPLESSO B SIT	25 CAPSULE	008898049
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	PEPTOPANCREASI	SOLUZIONE OS FLACONE 70 G	000097016
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	EPAREMA LEVUL	12 FLACONCINI ORALI	023209036
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL	CORYFIN	"C" 30 CARAMELLE	012377038
MASTELLI S.R.L.	PLACENTEX	1 FLACONE COLLIRIO 10 ML	004905067
MASTELLI S.R.L.	PLACENTEX	TUBO POMATA 25 G	004905081
MASTELLI S.R.L.	PLACENTEX	5 FIALE 3 ML 50%	004905105
MASTELLI S.R.L.	PLACENTEX	"INTEGRO" 5 FIALE 3 ML	004905079
MASTELLI S.R.L.	PLACENTEX	10 FIALE 3 ML 10%	004905093
MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L.	NORMOBREN	10 FL.NI LIOF.500 MG+10 F SOLV	027323017
MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L	NORMOBREN	1 FLAC.SOLUZ.ESTEMP. 12,316 G	027323031
METAPHARMA S.R.L.	GIBIXIN	"500" 10 SUPPOSTE	023842091
METAPHARMA S.R.L.	GIBIXIN	"500" 30 CAPSULE 500 MG	023842053
METAPHARMA S.R.L.	GIBIXIN	"250" 30 CAPSULE	023842040
METAPHARMA S.R.L.	ATUS	10 SUPPOSTE 30 MG	025695026
METAPHARMA S.R.L.	ATUS	10 SUPPOSTE 15 MG	025695014

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	URODENE	"200 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 20 CAPSULE RIGIDE	025947019
ORGANON TEKNIKA B.V. (OLANDA)	NORCURON	5 F.LIOF.4 MG + 5 F.SOLV.1 ML	026566012
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEXEN CON ESPETTORANTE	SCIROPPO 120 ML	020918013
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEXEN CON ESPETTORANTE	SCIROPPO 160 ML	020918025
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEXEN CON ESPETTORANTE	SCIROPPO 200 ML	020918037
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEXEN CON ESPETTORANTE	"ADULTI SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	020918049
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEXEN CON ESPETTORANTE	"BAMBINI SUPPOSTE" 12 SUPPOSTE	020918052
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEXEN CON ESPETTORANTE	"LATTANTI SUPPOSTE" 12 SUPPOSTE	020918064
PRODOTTI FORMENTI SRL	CETAM	IM IV 10 FIALE 5 ML 1 G	023767054
PRODOTTI FORMENTI SRL	CETAM	GOCCE 30 ML 33,33%	023767080
PRODOTTI FORMENTI SRL	FLAMINASE	FLACONE GRANULARE 45 G	026420063
PRODOTTI FORMENTI SRL	SEREPRESS	IM IV 5 FIALE 50 MG/10 ML	025981034
PRODOTTI FORMENTI SRL	SEREPRESS	IM IV 5 FIALE 10 MG/2 ML	025981022
ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA	MAIORAD	"200 MG SUPPOSTE" 6 SUPPOSTE	024575045
ROTTAPHARM SRL	NEO TETRANASE	12 CAPSULE 500 MG	023336148
ROTTAPHARM SRL	MILID	50 COMPRESSE 400 MG	020874071
ROTTAPHARM SRL	ALFOSPAS	6 SUPPOSTE 200 MG	024605040
ROTTAPHARM SRL	ANANASE	"5% UNGUENTO" 1 TUBO DA 30 G	020501033
ROTTAPHARM SRL	MILID	IV 5 FIALE 10 ML 700 MG	020874032
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOBIOLOGICO	ERGOTAN	GOCCE ORALI 15 ML	004509016
SABA FARMACEUTICI S.A.S.	HEDERIX PLAN	LATTANTI 10 SUPPOSTE	007645029
SABA FARMACEUTICI S.A.S.	CODEINOL	FLAC. GOCCE 25 ML	002737017
SABA FARMACEUTICI S.A.S.	CODEINOL	FLAC. GOCCE 30 ML	002737029
SAN CARLO FARMACEUTICI SPA	NICARPIN	50 COMPRESSE 20 MG	026020026
SAN CARLO FARMACEUTICI SPA	LUKADIN	5 F 2 ML 0,5 G	024527069
SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A.	SUGAST	50 COMPRESSE 500 MG	025762081
SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A.	SUGAST	40 COMPRESSE MASTICABILI 1 G	025762093

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A.	SUGAST	30 BUSTINE OS 1 G	025762079
SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A.	SUGAST	1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 20%	025762105
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	ENCELIN	3 FIALE 500 MG	026016016
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	ENCELIN	1 FIALA 1000 MG	026016028
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	ENCELIN	2 FLAC.NI MULTIDOSE 1000 MG	026016030
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	CROMEZIN	IM FL LIOF 500 MG + F	023726021
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	EXTRAFER	20 BUSTINE MONODOSE	025452044
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	EXTRAFER	10 FL. MONODOSE 62,5 MG	025452057
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	EXTRAFER	20 BUSTINE 62,5 MG	025452069
TEKNOFARMA SPA	FERMENTURTO	AD OS 6 F 20 ML	003604016
TEKNOFARMA SPA	FERMENTURTO	BB OS 10 F 5 ML	003604028
TEOFARMA SRL	SELEZEN	30 COMPRESSE 500 MG	025018019
TEOFARMA SRL	SELEZEN	10 SUPPOSTE 500 MG	025018058
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	DIA COLON	10 BUSTINE GRANULATO 10 GR	023002102
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	DIA COLON	FLACONE SCIROPPO 200 ML	023002088
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	DIA COLON	30 BUSTINE GRANULATO G 5	023002076
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	DIA COLON	20 BUSTINE GRANULATO G 10	023002064
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	TRANSFERT	IM 5 FIALE 5 ML 1 G	026950028
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	VALEROCALMA	SCIROPPO 150 ML	000558039
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	NICOZID	50 COMPRESSE 100 MG	006455024
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	MUCICLAR	20 BUSTINE GRANULATO 15 MG	025009034
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	MUCICLAR	BB 10 SUPPOSTE	025009073

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	RITION	10 FIALE LIOF.600 MG+SOLV.4 ML	027300045
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	NICANT	50 CONFETTI 20 MG	026292021
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	EMOANTITOSSINA	"3000" OS 10 FLACONCINI 15 ML	002832032
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	VALEROCALMA	20 BUSTINE GRANULATO G 4,37	000558027
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	CORTANEST PLUS	GEL 30 G	021902022
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	ETAPIAM	10 FIALE X 2 ML 200 MG	021257050
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	CITICOLIN	IM IV 3 F 4 ML 1000 MG	024649079
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	CITICOLIN	IM IV 1 F 4 ML 1000 MG	024649055
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	CITICOLIN	IM IV 3 F 4 ML 500 MG	024649042
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	CITICOLIN	IM IV 5 F 2 ML 250 MG	024649030
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	CITICOLIN	IM IV 10 F 2 ML 100 MG	024649028
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	RISCHIARIL	10 FIALOIDI 15 ML	022414015
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	MUCICLAR	AA 10 SUPPOSTE	025009061
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	ASPIDOL	"500" 6 FLAC POLV + 6 F SOLV	025008018
WYETH LEDERLE SPA	MIAZIDE	50 COMPRESSE 300 MG	021592047
WYETH LEDERLE SPA	MIAZIDE	50 COMPRESSE 500 MG	021592086
WYETH LEDERLE SPA	MIAZIDE	SCIROPPO 60 ML	021592136
WYETH MEDICA IRELAND	PREMARIN	20 COMPRESSE VAGINALI	002792125

01A5117

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pop Gabriela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pop Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent de Medicina Generala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di Asistent de Medicina Generala conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria «Ecaterina Teohari» di Brasov (Romania) della sig.ra Pop Gabriela nata a Gheorgheni (Romania) il giorno 24 febbraio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La Sig.ra Pop Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5195

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cristea Maria del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cristea Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola sanitaria postliceale «Carol Davila» di TG-Mures (Romania) della sig.ra Cristea Maria nata a Sighisoara (Romania) il giorno 7 dicembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cristea Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5196

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bogdan Anghel Maria Monica del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bogdan Anghel Maria Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist conseguito nell'anno 1994 presso il Gruppo Scolare Sanitario di Sibiu (Romania) della sig.ra Bogdan Anghel Maria Monica nata a Victoria (Romania) il giorno 27 luglio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bogdan Anghel Maria Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5197

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Szekely Eva Ildyko del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szekely Eva Ildyko ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tirgu-Mures (Romania) della sig.ra Szekely Eva Ildyko nata a Ludus (Mures-Romania) il giorno 8 agosto 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szekely Eva Ildyko è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5198

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tancau Mihaela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tancau Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola teologico-sanitaria postliceale «Santa Lucia» di Iasi (Romania) della sig.ra Tancau Mihaela, nata a Gheraesti (Romania) il giorno 30 giugno 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tancau Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5220

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento al sig Kamani Humayun del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza con la quale il dott. Kamani Humayun ha chiesto il riconoscimento del doktorluk diplomasi conseguito in Turchia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Sentito il parere della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo doktorluk diplomasi conseguito nell'anno 1992 presso l'Università di Ankara (Turchia) - facoltà di medicina, dal dott. Kamani Humayun, nato a Kampala (Uganda) il giorno 24 febbraio 1960, cittadino inglese, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Kamani Humayun è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente ed autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'albo professionale territorialmente competente ed accertamento da parte dell'albo stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A5221

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hodorogea Georgeta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hodorogea Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Neamt (Romania) della sig.ra Hodorogea Georgeta,

nata a Ceahlau (Romania) il giorno 7 gennaio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Hodorogea Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5222

DECRETO 23 aprile 2001.

Riconoscimento al sig. Pippolo Emanuele del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Pippolo Emanuele, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del Baccalaureato rilasciato dalla - Scuola superiore di fisioterapia di Heerlen (Olanda) il 26 giugno 2000 dalla commissione d'esame della facoltà della sanità della Scuola di Limburg (Olanda), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del certificato;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il Baccalaureato rilasciato dalla Scuola superiore di fisioterapia di Heerlen (Olanda) in data 26 giugno 2000 dalla commissione d'esame della facoltà della sanità della Scuola di Limburg (Olanda), al sig. Pippolo Emanuele nato a Heerlen (Olanda) il 27 agosto 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5199

DECRETO 23 aprile 2001.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano Cosopt.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOLOGIA

Visto il decreto AIC/UAC n. 329 del 31 marzo 1999, con il quale la Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Cosopt in classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la domanda di classificazione e la proposta di prezzo presentata dalla ditta;

Visto l'accordo con il quale la ditta si impegna alla riduzione del prezzo al pubblico della specialità Timoptol autorizzata con procedura nazionale a L. 7.900 e alla rinuncia in via definitiva alle rimanenti trances di adeguamento al prezzo medio europeo.

Visto il provvedimento della commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio 333;

Visto il parere espresso in data 3-4 aprile 2001 dalla commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale COSOPT nelle confezioni di seguito riportate è classificata come segue:

Collirio soluzione 2 % + 0,5 % 1 flacone 5 ml con dosatore octomer plus - A.I.C. n. 034242014/M (in base 10) 10NZGY (in base 32) classe A/1978.

Art. 2.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale deriva dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 25.719 (prezzo ex - foctory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 42.450 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C. Merck Sharp & Dohme S.p.a. via G. Fabbroni n. 6, Roma.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo a nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 23 aprile 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A5232

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 maggio 2001.

Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie di animali e vegetali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ed il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive attuazioni e modificazioni, relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'articolo 3 relativo al campo di applicazione dello stesso;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che inserisce il comma 5-*bis* all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prevedendo che il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero delle politiche e forestali emani il presente decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;

Ritenuto che per il momento è necessario limitare l'istituzione del registro ai soli esemplari vivi e alle parti di essi con l'esclusione dei prodotti derivati di specie animali e vegetali induse negli allegati *A* e *B* del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e che successivamente si provvederà ad istituite un registro per i prodotti derivati da esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati *A* e *B* del succitato regolamento CE 338/97;

Sentito il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Visto il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali;

Visto il decreto 28 marzo 2001 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2001, concernente modificazioni al succitato decreto 22 febbraio 2001;

Ritenuto che, per mero errore materiale, il secondo periodo del comma 4 dell'art. 1 del succitato decreto è stato riportato in maniera errata e che pertanto si rende necessario modificare la suddetta disposizio e pubblicare in forma integrale la disposizione nella sua totalità;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si

riferisce agli esemplari vivi o morti, di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali, inclusi negli allegati *A* e *B* del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni così come definiti dall'art. 8-*sexies* della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente incluse nell'allegato *B* del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di specie che saranno iscritte agli allegati *A* e *B* del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, predisporranno il registro degli esemplari vivi o morti secondo lo schema riportato negli allegati al presente decreto.

4. Gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, devono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di consegna del registro, che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per gli esemplari acquisiti a qualsiasi titolo dopo la data di pubblicazione del presente decreto riscrizione nel registro dovrà avvenire entro dieci giorni dall'acquisizione stessa. L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro dieci giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

5. Il registro di cui al comma 1 è compilato dal detentore degli esemplari con le modalità indicate all'allegato 5 al presente decreto;

6. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a) le imprese commerciali di qualsiasi natura giuridica ivi comprese le strutture circensi;

b) gli allevatori di esemplari vivi animali e vegetali ivi compresi i giardini zoologici, orti botanici, gli acquari e le mostre faunistiche;

c) chiunque utilizzi esemplari a scopo di lucro, svolga forme di commercio o di scambio o cessione di qualsiasi natura e titolo ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2.

1. I soggetti di cui al comma 6 del precedente articolo devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente che provvederà alla vidimazione dello stesso anche su ogni pagina. Il registro dovrà essere disponibile ad ogni richiesta delle autorità proposte ai controlli.

2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato *A*, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'art. 1 comma 4, dovrà essere riconsegnato al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente che ne farà copia e riconsegnerà l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento dei registri di cui al presente comma.

3. Ai fini di una proficua gestione delle attività di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'ambiente richiede al Corpo forestale dello Stato i dati di cui al precedente comma.

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione del registro:

a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 4.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5 comma 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Art. 5.

1. Il presente decreto compresi i 3 allegati che ne sono parte integrante sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali e il decreto 28 marzo 2001 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2001 concernente modificazioni al succitato decreto 22 febbraio 2001, sono abrogati.

Roma, 3 maggio 2001

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES

REGISTRO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI o MORTI
DI SPECIE ANIMALI INCLUSE NELL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO(CE) 338/97 DEL CONSIGLIO DEL 9 DICEMBRE 1996
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ATTUAZIONI.

Ente/Soc./Ditta/ Sig.[1] ____

REGISTRO n°__________/20_ _/ EA

Vidimazione CFS

[1] Cancellare la voce che non interessa

MODALITA'DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO

Nella tabella CARICO indicare gli esemplari attualmente presenti presso la ditta o persona fisica e quelli in entrata. Nella tabella SCARICO indicare gli esemplari in uscita

ABBREVIAZIONI E SPIEGAZIONI

a) **NR.** = Indicare un numero progressivo

b) **Data** = La data di carico o scarico a seconda del tipo di movimento

c) **Nome scientifico** - indicare il nome scientifico riportato negli allegati al Regolamento (CE) 338/97 e successive modificazioni.

d) **Nome comune** - indicare il nome comune riportato negli allegati al Regolamento (CE) 338/97 e successive modificazioni; nel caso lo stesso non fosse riportato, barrare la casella.

e) **Sesso** – Indicare il sesso dell'esemplare (solo in caso di esemplari vivi di specie animali)

M = maschile
F = femminile
I = indeterminato

1) **Data di nascita** – Indicare la data di nascita certa o presunta (solo in caso di esemplari vivi di specie animali)

2) **Luogo di nascita** – Indicare il luogo di nascita e, se conosciuta, la struttura dove è avvenuta la nascita (solo in caso di esemplari vivi di specie animali).

3) **Tipo di acquisizione** – Indicare le modalità di acquisizione dell'esemplare:

A = acquisto
B = affidamento
C = acquisizione gratuita
D = donazione
E = ritrovamento
F = altro

4) **Fonte** – Indicare la sigla relativa all'origine dell'esemplare:

W = Esemplari prelevati dall'ambiente naturale –
R = esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
D = animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
A = piante dell'allegato A riprodotte artificialmente
C = animali dell'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e animali dell'allegato B allevati in cattività nei modi previsti dal capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
F = animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
I = esemplari confiscati o sequestrati (indicare solo in combinazione con altro codice)
O = esemplari pre-convenzione (indicare solo in combinazione con altro codice)
U = origine sconosciuta

5) **Tipo documento** – Indicare la tipologia del documento di acquisizione:

A = fattura

B = contratto di affidamento
C = cessione gratuita
D = donazione
E = altro

6) **Documento CITES** – Indicare gli estremi (numero, data, paese di rilascio) del documento CITES riferito all'esemplare.

7) **Identificazione** – Indicare o il numero del microchip inserito nell'esemplare o Indicare il numero dell'anello inamovibile, seguito dalle lettere dx se applicato all'arto destro, o sx se applicato all'arto sinistro (solo in caso di esemplari vivi di specie animali), o il numero di targhette identificative.

8) **Quantità** = Indicare la quantità

9) **Rif. Carico** = Indicare il numero di riferimento del registro di carico

10) **Causa uscita** – Indicare la causa di cessazione del possesso dell'esemplare:

A = morte
B = vendita
C = affidamento
D = fuga (solo in caso di specie animali)
E = furto

11) **Documento di Uscita** – Indicare la tipologia del documento di uscita

A = fattura
B = contratto di affidamento
C = cessione gratuita
D = donazione
E = altro

12) **Luogo di uscita** = Indicare la struttura di destinazione dell'esemplare; nel caso di fuga o furto barrare la casella.

13) **Impianto** =Solo per le specie di Allegato A. Se la propagazione non è avvenuta attraverso acquisto ma attraverso propagazione artificiale la colonna va compilata nella parte (a) al momento della semina o del taleaggio indicando il numero dei semi/talee utilizzati e nella parte (b) va compilata dopo un anno dalle precedenti operazioni indicando il numero di piante effettivamente ottenute. Le piante morte saranno indicate nel registro di scarico.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES

REGISTRO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI o MORTI
DI SPECIE ANIMALI INCLUSE NELL'ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO(CE) 338/97 DEL CONSIGLIO DEL 9 DICEMBRE 1996
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ATTUAZIONI.

Ente/Soc./Ditta/ Sig.[1] ______________________________

REGISTRO n°__________**/20_ _/EB**

Vidimazione CFS

[1] Cancellare la voce che non interessa

MODALITA'DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO

Nella tabella CARICO indicare gli esemplari attualmente presenti presso la ditta o persona fisica e quelli in entrata. Nella tabella SCARICO indicare gli esemplari in uscita

ABBREVIAZIONI E SPIEGAZIONI

a) **NR**. = Indicare un numero progressivo

b) **Data** = La data di carico o scarico a seconda del tipo di movimento

c) **Nome scientifico** - indicare il nome scientifico riportato negli allegati al Regolamento (CE) 338/97 e successive modificazioni.

d) **Nome comune** - indicare il nome comune riportato negli allegati al Regolamento (CE) 338/97 e successive modificazioni; nel caso lo stesso non fosse riportato, barrare la casella.

e) **Sesso** – Indicare il sesso dell'esemplare (solo in caso di esemplari vivi di specie animali)

M = maschile
F = femminile
I = indeterminato

1) **Data di nascita** – Indicare la data di nascita certa o presunta (solo in caso di esemplari vivi di specie animali)

2) **Luogo di nascita** – Indicare il luogo di nascita e, se conosciuta, la struttura dove è avvenuta la nascita (solo in caso di esemplari vivi di specie animali).

3) **Tipo di acquisizione** – Indicare le modalità di acquisizione dell'esemplare:

A = acquisto
B = affidamento
C = acquisizione gratuita
D = donazione
E = ritrovamento
F = altro

4) **Fonte** – Indicare la sigla relativa all'origine dell'esemplare:

W = Esemplari prelevati dall'ambiente naturale –
R = esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
D = animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
A = piante dell'allegato A riprodotte artificialmente
C = animali dell'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e animali dell'allegato B allevati in cattività nei modi previsti dal capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
F = animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
I = esemplari confiscati o sequestrati (indicare solo in combinazione con altro codice)
O = esemplari pre-convenzione (indicare solo in combinazione con altro codice)
U = origine sconosciuta

5) **Tipo documento** – Indicare la tipologia del documento di acquisizione:

A = fattura

B = contratto di affidamento
C = cessione gratuita
D = donazione
E = altro

6) **Documento CITES** – Indicare gli estremi (numero, data, paese di rilascio) del documento CITES riferito all'esemplare.

7) **Identificazione** – Indicare o il numero del microchip inserito nell'esemplare o Indicare il numero dell'anello inamovibile, seguito dalle lettere dx se applicato all'arto destro, o sx se applicato all'arto sinistro (solo in caso di esemplari vivi di specie animali), o il numero di targhette identificative.

8) **Quantità** = Indicare la quantità

9) **Rif. Carico** = Indicare il numero di riferimento del registro di carico

10) **Causa uscita** – Indicare la causa di cessazione del possesso dell'esemplare:

A = morte
B = vendita
C = affidamento
D = fuga (solo in caso di specie animali)
E = furto

11) **Documento di Uscita** – Indicare la tipologia del documento di uscita

A = fattura
B = contratto di affidamento
C = cessione gratuita
D = donazione
E = altro

12) **Luogo di uscita** = Indicare la struttura di destinazione dell'esemplare; nel caso di fuga o furto barrare la casella.

13) **Impianto** =Solo per le specie di Allegato A. Se la propagazione non è avvenuta attraverso acquisto ma attraverso propagazione artificiale la colonna va compilata nella parte (a) al momento della semina o del taleaggio indicando il numero dei semi/talee utilizzati e nella parte (b) va compilata dopo un anno dalle precedenti operazioni indicando il numero di piante effettivamente ottenute. Le piante morte saranno indicate nel registro di scarico.

CARICO

a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8
N°	Data	Nome scientifico	Nome comune	Sex	Data Nascita	Luogo Nascita	Tipo Acqui.	Fonte	Tipo Doc.	Doc. CITES	Identificazione	Quantità

REGISTRO n° ______/20__ /EB

Vidimazione C.F.S.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES

REGISTRO DI DETENZIONE DI PARTI DI ESEMPLARI
ANIMALI E VEGETALI INCLUSE NEGLI ALLEGATI A E B DEL REGOLAMENTO(CE) 338/97 DEL CONSIGLIO DEL 9 DICEMBRE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ATTUAZIONI.

Ente/Soc./Ditta/ Sig.[1] ______________________________

REGISTRO n° __________/20_ _/**PAB**

Vidimazione CFS

[1] Cancellare la voce che non interessa

MODALITA'DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO

Nella tabella CARICO indicare gli esemplari attualmente presenti presso la ditta o persona fisica e quelli in entrata. Nella tabella SCARICO indicare gli esemplari in uscita

ABBREVIAZIONI E SPIEGAZIONI

a) **NR**. = Indicare un numero progressivo

b) **Data** = La data di carico o scarico a seconda del tipo di movimento

c) **Nome scientifico** - indicare il nome scientifico riportato negli allegati al Regolamento (CE) 338/97 e successive modificazioni.

d) **Nome comune** - indicare il nome comune riportato negli allegati al Regolamento (CE) 338/97 e successive modificazioni; nel caso lo stesso non fosse riportato, barrare la casella.

e) **Sesso** – Indicare il sesso dell'esemplare (solo in caso di esemplari vivi di specie animali)

- **M** = maschile
- **F** = femminile
- **I** = indeterminato

1) **Data di nascita** – Indicare la data di nascita certa o presunta (solo in caso di esemplari vivi di specie animali)

2) **Luogo di nascita** – Indicare il luogo di nascita e, se conosciuta, la struttura dove è avvenuta la nascita (solo in caso di esemplari vivi di specie animali).

3) **Tipo di acquisizione** – Indicare le modalità di acquisizione dell'esemplare:

- **A** = acquisto
- **B** = affidamento
- **C** = acquisizione gratuita
- **D** = donazione
- **E** = ritrovamento
- **F** = altro

4) **Fonte** – Indicare la sigla relativa all'origine dell'esemplare:

- **W** = Esemplari prelevati dall'ambiente naturale –
- **R** = esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
- **D** = animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
- **A** = piante dell'allegato A riprodotte artificialmente
- **C** = animali dell'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e animali dell'allegato B allevati in cattività nei modi previsti dal capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
- **F** = animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
- **I** = esemplari confiscati o sequestrati (indicare solo in combinazione con altro codice)
- **O** = esemplari pre-convenzione (indicare solo in combinazione con altro codice)
- **U** = origine sconosciuta

5) **Tipo documento** – Indicare la tipologia del documento di acquisizione:

- **A** = fattura

B = contratto di affidamento
C = cessione gratuita
D = donazione
E = altro

6) **Documento CITES** – Indicare gli estremi (numero, data, paese di rilascio) del documento CITES riferito all'esemplare.

7) **Identificazione** – Indicare o il numero del microchip inserito nell'esemplare o Indicare il numero dell'anello inamovibile, seguito dalle lettere dx se applicato all'arto destro, o sx se applicato all'arto sinistro (solo in caso di esemplari vivi di specie animali), o il numero di targhette identificative.

8) **Quantità** = Indicare la quantità

9) **Rif. Carico** = Indicare il numero di riferimento del registro di carico

10) **Causa uscita** – Indicare la causa di cessazione del possesso dell'esemplare:

A = morte
B = vendita
C = affidamento
D = fuga (solo in caso di specie animali)
E = furto

11) **Documento di Uscita** – Indicare la tipologia del documento di uscita

A = fattura
B = contratto di affidamento
C = cessione gratuita
D = donazione
E = altro

12) **Luogo di uscita** = Indicare la struttura di destinazione dell'esemplare; nel caso di fuga o furto barrare la casella.

13) **Impianto** =Solo per le specie di Allegato A. Se la propagazione non è avvenuta attraverso acquisto ma attraverso propagazione artificiale la colonna va compilata nella parte (a) al momento della semina o del taleaggio indicando il numero dei semi/talee utilizzati e nella parte (b) va compilata dopo un anno dalle precedenti operazioni indicando il numero di piante effettivamente ottenute. **Le piante morte saranno indicate nel registro di scarico.**

MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES

REGISTRO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI o MORTI
DI SPECIE VEGETALI INCLUSE NELGLI ALLEGATI A e B DEL REGOLAMENTO(CE) 338/97 DEL CONSIGLIO DEL 9 DICEMBRE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ATTUAZIONI.

Ente/Soc./Ditta/ Sig.[1] ____

REGISTRO n°__________/20_ _/VAB

Vidimazione CFS

[1] Cancellare la voce che non interessa

MODALITA'DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO

Nella tabella CARICO indicare gli esemplari attualmente presenti presso la ditta o persona fisica e quelli in entrata. Nella tabella SCARICO indicare gli esemplari in uscita

ABBREVIAZIONI E SPIEGAZIONI

a) **NR.** = Indicare un numero progressivo

b) **Data** = La data di carico o scarico a seconda del tipo di movimento

c) **Nome scientifico** - indicare il nome scientifico riportato negli allegati al Regolamento (CE) 338/97 e successive modificazioni.

d) **Nome comune** - indicare il nome comune riportato negli allegati al Regolamento (CE) 338/97 e successive modificazioni; nel caso lo stesso non fosse riportato, barrare la casella.

e) **Sesso** – Indicare il sesso dell'esemplare (solo in caso di esemplari vivi di specie animali)

- **M** = maschile
- **F** = femminile
- **I** = indeterminato

1) **Data di nascita** – Indicare la data di nascita certa o presunta (solo in caso di esemplari vivi di specie animali)

2) **Luogo di nascita** – Indicare il luogo di nascita e, se conosciuta, la struttura dove è avvenuta la nascita (solo in caso di esemplari vivi di specie animali).

3) **Tipo di acquisizione** – Indicare le modalità di acquisizione dell'esemplare:

- **A** = acquisto
- **B** = affidamento
- **C** = acquisizione gratuita
- **D** = donazione
- **E** = ritrovamento
- **F** = altro

4) **Fonte** – Indicare la sigla relativa all'origine dell'esemplare:

- **W** = Esemplari prelevati dall'ambiente naturale –
- **R** = esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
- **D** = animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
- **A** = piante dell'allegato A riprodotte artificialmente
- **C** = animali dell'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e animali dell'allegato B allevati in cattività nei modi previsti dal capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
- **F** = animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
- **I** = esemplari confiscati o sequestrati (indicare solo in combinazione con altro codice)
- **O** = esemplari pre-convenzione (indicare solo in combinazione con altro codice)
- **U** = origine sconosciuta

5) **Tipo documento** – Indicare la tipologia del documento di acquisizione:

- **A** = fattura
- **B** = contratto di affidamento

C = cessione gratuita
D = donazione
E = altro

6) **Documento CITES** – Indicare gli estremi (numero, data, paese di rilascio) del documento CITES riferito all'esemplare.

7) **Identificazione** – Indicare o il numero del microchip inserito nell'esemplare o Indicare il numero dell'anello inamovibile, seguito dalle lettere dx se applicato all'arto destro, o sx se applicato all'arto sinistro (solo in caso di esemplari vivi di specie animali), o il numero di targhette identificative.

8) **Quantità** = Indicare la quantità

9) **Rif. Carico** = Indicare il numero di riferimento del registro di carico

10) **Causa uscita** – Indicare la causa di cessazione del possesso dell'esemplare:

A = morte
B = vendita
C = affidamento
D = fuga (solo in caso di specie animali)
E = furto

11) **Documento di Uscita** – Indicare la tipologia del documento di uscita

A = fattura
B = contratto di affidamento
C = cessione gratuita
D = donazione
E = altro

12) **Luogo di uscita** = Indicare la struttura di destinazione dell'esemplare; nel caso di fuga o furto barrare la casella.

13) **Impianto** =Solo per le specie di Allegato A. Se la propagazione non è avvenuta attraverso acquisto ma attraverso propagazione artificiale la colonna va compilata nella parte (a) al momento della semina o del taleaggio indicando il numero dei semi/talee utilizzati e nella parte (b) va compilata dopo un anno dalle precedenti operazioni indicando il numero di piante effettivamente ottenute. **Le** piante morte saranno indicate nel registro di scarico.

CARICO

a	b	c	d	3	13		4	5	6	8
N°	DATA	Nome scientifico	Nome comune	Tipo acquis.	Propagazione artificiale IMPIANTO	piante al 1° anno	Fonte	Tipo Doc.	Doc. CITES	Quantità

REGISTRO n°___________/20__/VAB

Vidimazione C.F.S.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 2001.

Prosecuzione dell'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5 recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell' attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, approvativa del «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», di seguito denominato «Regolamento»;

Visto il proprio decreto adottato in data 21 maggio 1999 e le sue successive integrazioni e modificazioni, con il quale è stata nominata la commissione prevista dall'art. 9 del regolamento, di seguito denominata «la Commissione»;

Visto il proprio provvedimento adottato in data 19 aprile 2000, recante «Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri», di seguito denominato «Disciplinare»;

Vista la propria circolare adottata in data 26 maggio 2000, recante «Istruzioni in ordine alla presentazione delle domande per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri»;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante « Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Viste le graduatorie regionali, provinciali e comunitarie delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri allegate al verbale della commissione del 22 febbraio 2001;

Visto il proprio decreto adottato in data 6 aprile 2001 con il quale è stato dato mandato alla commissione di provvedere alla correzione degli errori materiali e di digitazione riscontrati nelle graduatorie di cui sopra, assegnando il termine del 20 aprile 2001 per la conclusione del procedimento di rettifica;

Visto il verbale del 9 aprile 2001 al quale la commissione ha allegato le graduatorie emendate dagli errori materiali e di digitazione;

Visto il provvedimento adottato dalla direzione generale concessioni e autorizzazioni in data 19 aprile 2000 con il quale sono state rese note le risultanze della istruttoria compiuta a seguito del riesame del possesso dei requisiti del regolamento da parte di taluni richiedenti, con riferimento sia al completamento del processo di adeguamento della natura giuridica, sia al requisito del patrimonio netto nella misura minima prevista dal regolamento;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 del disciplinare le concessioni sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni sulla base del numero delle reti in ambito regionale, provinciale e subprovinciale indicate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione 23 febbraio 2000, ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie formate dalla commissione, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge n. 5 del 2000;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 23 gennaio 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, i soggetti che non ottengono la concessione, in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 del regolamento, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

Visto che dai verbali della commissione e dal provvedimento istruttorio adottato dalla direzione generale concessioni e autorizzazioni emerge che taluni richiedenti non hanno comprovato, nella domanda di concessione, di possedere taluni dei requisiti previsti dai citati commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6 del regolamento e, pertanto, non possono ottenere il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale;

Ravvisata l'opportunità di consentire a detti soggetti di comprovare il possesso dei predetti requisiti, ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del citato decreto- legge n. 5 del 2001, convertito dalla legge n. 66 del 2001;

Decreta:

1. Al fine dell'eventuale prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, i soggetti che hanno inoltrato domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale e non hanno comprovato nella domanda stessa di possedere i requisiti previsti dall'art. 6, commi 1, 3, 4, 6, 8, e 9 del regolamento, sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, la documentazione che comprovi il possesso dei predetti requisiti.

2. I soggetti di cui al comma 1, per i quali a seguito dell'inoltro di idonea documentazione, venga accertato il possesso dei predetti requisiti del regolamento, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale nei termini e alle condizioni previ-

ste dal citato decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il Ministro: CARDINALE

01A5359

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della regione Umbria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera n. 70 del 21 dicembre 2000 con la quale il consiglio regionale della regione Umbria designa la sig.ra Marina Toschi e la sig.ra Lucia Rossi rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Marina Toschi e della sig.ra Lucia Rossi, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione regionale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettivo e supplente della regione Umbria;

Decreta:

La sig.ra Marina Toschi e la sig.ra Lucia Rossi sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della regione Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

Curriculum vitae Lucia Rossi

Diploma di scuola media superiore (ragioneria) conseguito nel 1980.

Nel 1983 viene assunta nello Stabilimento militare armamento leggero dove inizia l'attività sindacale nella CGIL come delegata di fabbrica.

Nel 1985 entra nel direttivo comprensoriale della CGIL e della Funzione pubblica dove ricopre l'incarico di responsabile regionale del coordinamento femminile della F.P. CGIL.

Partecipa a vari corsi ad Ariccia scuola di formazione sindacale riferiti alle legge 125 (Azioni positive).

Dal 1988 al 1990 partecipa al corso di formazione della regione Umbria per consigliere di parità per la durata di 300 ore con relativo attestato.

Nel 1991 partecipa al corso di formazione per giovani dirigenti sindacali della durata di un anno per 10 moduli di cui 2 su identità di genere.

Nel 1993 viene eletta segretario generale della FILLEA - CGIL di Terni ed entra a far parte del Direttivo nazionale.

Nel 1994 organizza un convegno «Le Tessitore» di cui è relatrice sulla classe operaia femminile. Nella CGIL si è sempre occupata del lavoro delle donne costituendo un coordinamento delle disoccupate che svolge un'attività d'informazione sulle normative che regolano l'accesso al lavoro.

Attualmente è membro della segreteria della Camera di lavoro di Terni occupandosi dell'organizzazione, è componente degli organismi dirigenti della CGIL territoriale e regionale e dei seguenti organismi:

comitato provinciale INPS;

comitato EURO presso prefettura di Terni;

vicepresidente Scuola edile Terni;

consiglio di amministrazione Cassa edile Terni;

commissione regionale tripartita (consigliere di parità);

comitato provinciale imprenditorialità femminile (Camera di commercio di Terni).

Curriculum vitae Marina Toschi

Istruzione: svolge parte degli studi a Cambridge USA. Diploma di maturità classica liceo Orazio - Roma.

Laurea in medicina (1980) e specializzazione in ostetricia e ginecologia (1985) presso Università «La Sapienza» di Roma. Specializzazione in igiene e medicina preventiva (1994) Università di Perugia.

Lingue: ottima conoscenza dell'inglese, francese e buona del tedesco.

Esperienze politiche: partecipa ai movimenti studenteschi prima al liceo e nella facoltà di medicina e poi nei collettivi femministi romani negli anni '70-'80 dove è stata una delle organizzatrici delle manifestazioni per i diritti civili che davano alle donne ed ai loro problemi dignità giuridica (divorzio, aborto e contraccezione, violenza sessuale).

Una volta assunta come medico ginecologo all'interno della ULS di Perugia si è iscritta alla CGIL e si è impegnata nella difesa dei servizi consultoriali diffusi e gratuiti ed attenti ai nuovi bisogni della persona su tutto il territorio regionale. In particolare si è occupata dei problemi e dei temi legati alla nuova immigrazione femminile.

Come membro attivo dell'Associazione femminile «Comitato internazionale 8 marzo» nata a Perugia nel 1983 per favorire relazioni solidali tra donne di varie culture e varie provenienze è stata nominata componente dell'assemblea del centro regionale per le pari opportunità dell'Umbria nel '96 dove fino al 2000 è stata la responsabile della commissione dei servizi alla persona. Con il centro ha organizzato vari convegni nazionali sui temi delle pari opportunità nel mondo del lavoro, nella rappresentanza politica delle donne nelle istituzioni e rispetto alle scelte sulle politiche della salute.

Ha curato la stesura e la successiva realizzazione di un primo protocollo di intesa con l'assessorato alla sanità regionale (marzo '98) e poi di due successivi con la giunta regionale relativi sia alle «Azioni positive per l'imprenditoria femminile» (ottobre '98) sia alle azioni rispetto alle politiche di genere in modo da individuare strumenti che permettano di coniugare al femminile le diverse scelte programmatiche in tutti gli assessorati. Rilevanti erano in questo protocollo del giugno 1999, gli obiettivi relativi al lavoro e alla formazione come ad esempio: il monitoraggio delle azioni formative a vantaggio delle donne ottenute con i FSE e degli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile, la migliore applicazione della legge n. 125/1991 in ambito regionale, oltre che l'inserimento ed il raccordo del servizio lavoro del CPO con l'agenzia regionale per l'impiego ed i centri per l'impiego.

Ha seguito con particolare interesse le azioni del centro relative alle politiche del lavoro appoggiando la realizzazione del progetto europeo NOW (New Opportunities for Women) per l'accompagnamento alla creazione di impresa dal titolo «Donne per la produzione di qualità in ambito rurale» che è stato finanziato dalla Commissione europea e realizzato dal centro con un corso che ha coinvolto 15 giovani donne.

Inoltre si è occupata insieme alle consigliere ed al servizio legale ed al servizio lavoro del centro sia di favorire la diffusione delle informazioni relative alle leggi regionali e nazionali per la creazione di impresa al femminile (n. 215/1992) sia di garantire il rispetto delle normative relative alla parità tra uomini e donne nelle aziende umbre, sia dei relativi problemi di discriminazione di genere e di molestie sessuali sui luoghi di lavoro.

Esperienze professionali.

Come studentessa di medicina ha frequentato gli ospedali in Svezia e in Germania e poi come ginecologa ha avuto esperienze in Australia, a Londra, in Olanda e in Africa. Ha lavorato come traduttrice dal francese e dall'inglese in alcuni congressi sulla salute delle donne e sulle politiche di genere.

Ha svolto un primo periodo di lavoro presso l'ospedale di Orvieto e poi dal 1982 ha lavorato continuativamente come ginecologa presso la USL di Perugia prima occupandosi della formazione e del coordinamento del personale dei servizi consultoriali poi dedicandosi al lavoro ambulatoriale ed all'educazione sanitaria nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Attualmente copre la posizione di aiuto ed è la responsabile di un servizio socio-sanitario dove è attivata la presenza di mediatrici culturali per le donne immigrate e partecipa al progetto Cabiria sulla lotta alla tratta per le prostitute immigrate (progetto Europeo Tampep).

Ha ottenuto per la regione dell'Umbria la assegnazione di finanziamento per un progetto europeo Erasmus dal titolo H.O.M.E. (Home Obstefrical Mothercare Experiences) di cui è responsabile. Obiettivo del progetto pilota è quello di elaborare modelli formativi: *a)* per le donne disoccupate che hanno esperienza di gestione dei bambini e della casa in modo da creare una nuova figura professionale (doula) che accompagni le neo madri nel corso dello gravidanza del parto e dopo parto e valorizzi così molte competenze femminili generalmente non riconosciute e remunerate; *b)* per le ostetriche in modo da incentivare la domiciliazione delle cure.

È stata docente per cinque anni presso la scuola per infermieri professionali di Perugia e relatrice presso convegni e seminari in varie sedi nazionali ed europee.

Pubblicazioni.

Dopo un periodo di lavoro presso il dipartimento materno infantile della Seine St. Denis - Paris, ha scritto un libro dal titolo «Donne immigrate e servizi socio-sanitari in Umbria - Italia e Francia due legislazioni a confronto» pubblicato nel 1995.

È da cinque anni nel comitato di redazione del libro-agenda pubblicato dal Comitato internazionale 8 marzo, che nel '97 ha avuto come titolo «I mestieri delle donne» ed ha affrontato il variegato mondo dell'occupazione femminile e dei lavori pagati e non pagati svolti dalle donne in Umbria.

Inoltre ha curato la pubblicazione di alcuni volumi del CPO relativi ai convegni sui servizi socio-sanitari e ai luoghi del parto, sulla partecipazione femminile alla politica e sulla situazione discriminatoria nel mondo del lavoro nella regione Umbria. In particolare quest'ultimo è stato pubblicato nel giugno 2000 con il titolo «Un percorso ad ostacoli - donne e mercato del lavoro in Umbria» e riporta una recente ricerca commissionata e svolta in collaborazione con l'IRRES che offre a raccogliere una grande mole di dati sulla disoccupazione femminile nella regione Umbria, analizza i processi di cambiamento nel mercato del lavoro dal punto di vista delle donne e cerca di individuare i motivi di espulsione dal mondo del lavoro spesso legati alla difficoltà di conciliare i tempi del lavoro domestico e di cura con i tempi del lavoro.

Allegati.

Si allega come documentazione un resoconto delle attività del centro regionale delle pari opportunità della regione dell'Umbria anni 1996/2000.

01A5216

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 000038 del 20 dicembre 2000 con il quale l'assessore regionale alla scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità della

regione Emilia-Romagna designa la dott.ssa Antonella Casella e la dott.ssa Maria Teresa Casadei rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Antonella Casella e della dott.ssa Maria Teresa Casadei, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione regionale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La dott.ssa Antonella Casella e la dott.ssa Maria Teresa Casadei sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

Curriculum vitae Maria Teresa Casadei

Oggetto: presentazione domanda per la designazione delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196).

La sottoscritta Maria Teresa Casadei, in riferimento all'avviso pubblicato sul B.U.R. della regione Emilia-Romagna, parte II, n. 177 del 29 novembre 2000, presenta domanda per la designazione delle consigliere e dei consiglieri di parità regionale (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196), a tal fine dichiara di possedere, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di:

lavoro femminile;

normative sulla parità e pari opportunità;

mercato del lavoro.

come da *curriculum:*

laurea in Pedagogia nell'anno accademico 1966/67;

vincitrice di concorso pubblico presso il comune di Riccione per direzione scuole comunali per l'infanzia, ruolo ricoperto dal 1968 al 1970;

consulente presso il comune di Santarcangelo di Romagna per l'organizzazione didattica delle scuole comunali per l'infanzia negli anni 1972 e 1973;

docente di lettere negli anni 1969/1970 presso la scuola media inferiore di Savignano e negli anni 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974 presso l'istituto tecnico per il turismo e geometri di Rimini;

dal 1974 in ruolo come insegnante di lettere presso l'istituto tecnico per il turismo «Marco Polo» di Rimini.

Quale docente ha condotto ricerche per l'identificazione degli sbocchi occupazionali dell'istituto tecnico per il turismo, frequentato per l'80% da studentesse e alcuni progetti sperimentali che oggi rientrerebbero nell'alternanza scuola/lavoro e negli stage formativi, ha ideato corsi di formazione professionale post diploma di specializzazione in collaborazione con il centro di formazione «ECIPAR» (biennali di 800 ore di formazione), finalizzati all'occupazione femminile tramite la nascita di cooperative di gestione nell'ambito del settore turistico:

delegata sindacale della CGIL scuola dal 1972 al 1991;

membro del consiglio d'amministrazione dell'O.M.N.I. di Rimini negli anni 1966/67/68;

membro del consiglio d'amministrazione dell'I.P.A.B. «Asilo Baldini» di Rimini dal 1969 al 1990;

presidente dell'assemblea dell'A.U.S.L. n. 40 di Rimini dal 1985 sino alla trasformazione in azienda;

consigliere comunale nel 1970;

consigliere provinciale dal 1975 per due legislature;

consigliere comunale, eletta nuovamente nel 1990;

membro del consiglio distrettuale scolastico dall'anno 1974 al 1982;

membro del consiglio d'istituto dal 1974 al 1994, nonché vicepreside dall'anno scolastico 1984/1985 al 1992/1993;

preside del medesimo istituto negli anni 1996/1997 e 1997/1998;

in quiescenza dal 1° gennaio 1998;

assessore alla pubblica istruzione e pari opportunità del comune di Rimini dal giugno 1992 al giugno 1995;

assessore agli affari generali, affari legali, personale ed organizzazione, servizi al cittadino (demografici/elettorali/statistici/cimiteriali/O.F.), sistema informativo, economato, coordinamento in ordine agli edifici sedi di servizi pubblici e scolastici, rapporti con il consiglio comunale e pari opportunità dal luglio 1995 al luglio 1999.

Ad integrazione del *curriculum* e per meglio sottolineare la specifica competenza e la pluriennale esperienza in tema di lavoro femminile, pari opportunità e mercato del lavoro, pongo all'attenzione alcune iniziative realizzate come amministratrice comunale nell'ambito degli obiettivi generali delle deleghe affidatemi e ricomprendenti comunque le tematiche del presente bando.

Per quanto riguarda le attività strettamente correlate alle pari opportunità le iniziative di maggior rilievo possono essere identificate con l'apertura di tre sportelli che si caratterizzano in questo modo:

sportello donna lavoro - orientamento e formazione per l'inserimento lavorativo;

sportello dei diritti - consulenza pre-legale in tema di diritti e giustizia per le donne;

sportello impresa donna - informazioni sulle opportunità legate all'avvio di impresa, sia legislative, economico-giuridiche, sia di mercato in relazione alla realtà locale, inoltre si è voluto, attraverso una specifica convenzione stipulata con un istituto bancario, concretizzare, anche in termini economici un'adeguata risposta (accesso al credito, con la sola garanzia dell'idea).

Questo ultimo sportello è nato dalla convinzione che operando in una realtà dinamica e vivace come quella della provincia riminese, tante possono essere le opportunità da cogliere, mantenendo ferma l'idea che il mondo economico imprenditoriale ha bisogno della «risorsa donna».

La sottoscritta ha promosso e diretto il primo corso di formazione rivolto alle donne, operanti negli enti pubblici di tutta la provincia per stimolare la nascita dei comitati di pari opportunità in tutte le realtà.

Ha realizzato, inoltre, i seguenti corsi di formazione:

aggiornamento delle lavoratrici assenti dall'attività per il periodo di maternità;

preparazione delle operatrici per la gestione delle «Banche del Tempo»; (notevole è stato l'impegno rivolto alla nascita della «Banca del Tempo» a cui si è voluto dare una connotazione territoriale, coinvolgendo i quartieri cittadini sia nella gestione che nella promozione delle attività, questo indirizzo ha portato al successo dell'attività della «Banca» che viene definita una delle più vivaci tra quelle esistenti a livello nazionale).

Ha ideato e promosso due corsi d'aggiornamento rivolti agli insegnanti delle scuole superiori «Donne e cittadine» e «A 50 anni dal voto alle donne».

L'attenzione alle tematiche delle pari opportunità nella gestione del personale ha indotto a sollevare alcune questioni, relative alle caratteristiche discriminatorie, che queste assumevano verso le donne, tra queste, il limite di età (41 anni) per la partecipazione ai concorsi pubblici.

Con la convinzione di essere in presenza di una norma iniqua e penalizzante, come presidente della commissione pari opportunità è stato presentato nel luglio del '96 un ordine del giorno in consiglio comunale per l'abrogazione di questo limite, votato all'unanimità da tutte le forze politiche, fatto proprio da diversi consigli comunali italiani e recepito dal Ministero delle pari opportunità con il risultato dell'abrogazione tramite «legge Bassanini '97».

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi dell'Ente e la gestione del personale ha attivato la revisione di tutta la normativa regolamentare, alla luce delle innovative disposizioni legislative che dal 1990 a tutt'oggi hanno «rivoluzionato» la pubblica amministrazione scuotendola da una staticità burocratica/procedurale vecchia di «un secolo».

In questo quadro è stato attivato un importante «tavolo di confronto» tra amministrazione ed organizzazioni sindacali sulle tematiche dell'innovazione e della deburocratizzazione degli apparati, tavolo che ha consentito di giungere, alla sottoscrizione di specifico protocollo identificato come «pacchetto d'interventi sulle politiche organizzative dell'amministrazione comunale di Rimini», che prevede:

la ricomposizione dei profili professionali previsti in organico attraverso una proposta di «compattamento» degli stessi, perseguendo, in tal modo, criteri di flessibilità nella gestione delle risorse e delle professionalità, nonché abbattimento dei costi strutturali di reclutamento delle risorse umane con attenzione particolare alle condizioni di pari opportunità;

la definizione di un rinnovato sistema di gestione ed organizzazione della mobilità interna del personale che pur nella funzionalità dell'Ente, tiene conto dei ruoli della lavoratrice nella società;

la destrutturazione degli assetti organizzativi (settori, servizi, unità organizzative in genere - Sgabbiamento pianta organica), in funzione di una loro costruzione dinamica e non rigidamente precostituita.

L'attribuzione degli incarichi dirigenziali e la formalizzazione della «pesatura» di questi, la messa a regime della metodologia per la rilevazione di carichi di lavoro dei dipendenti e l'individuazione degli iter procedurali delle pratiche ha permesso di «regolare» la macchina comunale al giusto regime di giri, ciò ha consentito la realizzazione del mantenimento del costo del personale sui livelli degli anni passati, raggiungendo così uno degli obiettivi primari del programma di Governo.

La generale riorganizzazione dell'Ente si è avvalsa anche di nuove forme di strutturazione del rapporto di lavoro, come l'ideazione del part-time verticale di tipo ciclico, rapporto di lavoro particolarmente favorevole alle lavoratrici e funzionale all'Ente che trova ottime applicazioni sia nell'impiego del personale insegnante della scuola per l'infanzia, dei nidi e dei vigili urbani.

Sono stati sperimentati, in un'ottica di facilitazione e trasparenza verso i cittadini, nuovi processi di reclutamento del personale (Progetto R.A.T.A. Reclutamento ad accesso telefonico assistito), utilizzabili quale modello di riferimento per l'accesso ad altri servizi dell'Ente, si pensi ai servizi a domanda individuale.

La sottoscritta, ai tavoli di confronto e concertazione con le OO.SS., ha sottoposto e formalizzato un sistema integrato di misure volte al costante monitoraggio dei carichi funzionali di lavoro ed all'analisi riorganizzativa delle singole strutture, per giungere alla formulazione di proposte revisionali in un'ottica di pari opportunità, accompagnate da una necessaria attività di formazione delineata nel piano triennale 1998-2000.

La diversificazione delle deleghe ha agevolato lo sviluppo di particolari progetti che per loro specifica natura interagivano tra i vari settori dell'amministrazione e verso la città, come lo sviluppo del «Piano regolatore degli orari», progetto iniziato nel 1996 che ha coinvolto, attraverso la realizzazione di un *forum* sui tempi ed orari tutte le istituzioni le quali hanno riconosciuto al comune l'importante ruolo di coordinamento e nel cui ambito sono stati raggiunti importanti risultati, come l'istituzione del «Giovedì del cittadino» (giornata di apertura generalizzata dei servizi con un orario continuato dalle ore 9 alle ore 17, a cui hanno aderito tutte le amministrazioni pubbliche, le associazioni sindacali, nonché diverse banche, assicurazioni ed uffici privati).

Nell'ambito del P.R.O. e attraverso l'attività dell'Assessorato dei servizi al cittadino si sono introdotte innovazioni per la reale semplificazione, di qui il progetto «Burocrazia amica» che ha teso a facilitare l'accesso alle informazioni e a ridurre al minimo gli spostamenti del cittadino, anche attraverso la messa a regime di collegamenti informatici tra i molteplici enti pubblici per lo scambio automatizzato dei dati (attualmente sono già collegati: I.N.P.S., Procura della Repubblica, CORIT, comando dei Carabinieri e A.U.S.L.); nell'ambito di questo progetto sono stati aperti n. 16 sportelli «Certimat» per il rilascio dei certificati anagrafici in automatico, sfruttando gli esistenti sportelli di Bancomat.

Sempre in questo ambito si è realizzato un progetto denominato «Scuole sicure» realizzato sulla base di convenzioni scuola/lavoro e mirato all'attività di studentesse delle classi IV dell'Istituto tecnico per geometri, promosso dall'assessorato alle pari opportunità.

Il comune di Rimini storicamente ha sempre avuto gli uffici dispersi sul territorio in edifici per lo più in affitto, per operare una razionalizzazione generale è stata affidata una delega specifica di «Coordinamento in ordine agli edifici sedi di servizi pubblici e scolastici», la sottoscritta ha lavorato in un'ottica di funzionalità rispetto alle esigenze dell'utenza riconducendo i servizi comunali in locali di proprietà dando così un carattere di stabilità all'Ente e permettendo oltre che notevoli risparmi sulla spesa corrente anche un utilizzo meno dispersivo del personale.

Nell'ambito dei lavori di razionalizzazione degli edifici si è concretizzata la realizzazione della «Cittadella universitaria», il riordino ha permesso di trovare la disponibilità di edifici per una superficie di mq 12.000, in un'area del centro storico attigua all'attuale sede universitaria. La ristrutturazione di questi edifici, che darà decoro e prestigio al «centro» sarà resa possibile grazie ad un'ottica di collaborazione e sinergie tra università ed ente locale.

Nel comune di Rimini, per coraggiosa scelta politica che va contro tendenza, è operativo un centro elaborazione dati in grado di sviluppare «in casa» le procedure informatiche, ciò offre vantaggi notevoli, sia sotto il profilo dell'analisi che per quanto riguarda la realizzazione personalizzata dei programmi, è stato istituito il «Servizio telematico pubblico sulla rete INTERNET» e sono partiti i lavori di cablaggio della città con le fibre ottiche, nati dalla convenzione con Telecom per la realizzazione del progetto «Socrate», che permetterà di collegare telematicamente con sistemi moderni e veloci tutte le sedi dei pubblici uffici e le sedi dell'università, inoltre si avrà l'opportunità di ripavimentare a nuovo, con materiali di pregio, tutto il centro storico.

La revisione costituzionale (Bicamerale), il decentramento statale (Bassanini 1), le nuove competenze e procedure (Bassanini 2), hanno imposto di rivedere il ruolo delle autonomie locali con un tangibile riflesso sia sulla vigente normativa statutaria comunale, sia sulla disciplina regolamentare sul funzionamento degli organi, non si è trattato, di procedere ad una semplice attività di adeguamento normativo, bensì di avviare una «fase costituente» che ha ridisegnato ruoli e funzioni dell'amministrazione locale assicurando la più larga base di consenso e partecipazione attraverso la nomina di una «commissione speciale». La delega ai «Rapporti con il consiglio» ha inteso avere questa specificità ed essere il riferimento che l'amministrazione a voluto dare a tutte le forze politiche operanti in consiglio.

Curriculum vitae Antonella Casella

Titoli di studio.

Diploma di dirigenti di comunità conseguito nel 1980 con votazione di 60/60. Laurea in storia contemporanea conseguita nel 1986 con votazione di 110/110.

Corsi di aggiornamento sul lavoro in informatica e contabilità automatizzata.

Buona conoscenza della lingua francese.

Conoscenza della lingua inglese in corso di studi.

Partecipazione a numerosi corsi convegni e seminari, tra cui:

1989

Roma, 28 giugno. Presentazione della relazione annuale ISFOL sullo stato della Formazione in Italia, (Convegno) CNEL;

1992

Modena, 26 e 27 settembre. Realtà economica e giuridica delle donne in Italia: parità e dfferenza, Università di Modena (Convegno);

Bologna, 26 novembre. Azioni concrete nel contesto delle pari opportunità, Sinnea (Corso);

1993

S. Donato Milanese, 12 e 13 novembre. Donne e diritto di cittadinanza, comune di Milano (Convegno Internazionale);

1995

Roma, 20 ottobre. Seminario di studi sulle donne (Seminario) CNEL Roma;

Forlì, 27 ottobre. Centro donna a chi giova? Alle donne, a tutti, alle città. Esperienze a confronto in Italia e in Europa. (Convegno) provincia di Forlì-Cesena;

1996

Bologna, 15 novembre. La legislazione regionale per i piani degli orari della città: confronti e prospettive (Convegno) regione Emilia-Romagna;

Ferrara, 27 settembre. Innovazione Sociale - Tempi e spazi nell'organizzazione della vita quotidiana (Convegno) Università di Ferrara;

1997

Cesena, 18 e 19 aprile. Formazione e mercato del lavoro. Quale futuro per l'orientamento? (Convegno) Centro per le transizioni al lavoro e nel lavoro;

Verona, 1 e 2 settembre. Approccio esperienziale, educativo e sociale dell'orientamento (Seminario di formazione per operatori dell'orientamento) Orientamento lavoro Veneto;

Milano 22 e 23 ottobre. Una strategia per la costruzione di servizi territoriali per l'impiego (Convegno) provincia di Milano;

Fiuggi, 29 e 30 ottobre. Donne Economia (Convegno) Unione province d'Italia;

Parigi, 24 novembre. Vers une Carte Personelle de Competence. Reconnaitre, valider les compétences des femmes en Europe (Seminario internazionale) Associations Retravailler;

1998

Bologna, Analisi delle competenze e percorsi professionali, ECAP Emilia-Romagna (corso di 80 ore);

Bologna, Adulti e reinserimento lavorativo (Convegno) COFIMIP presso provincia di Bologna;

Bologna, 30 ottobre. Esperienze di formazione e autoformazione, (Seminario) Sinnea International;

Reggio Emilia, 9 marzo. Bilancio di competenze (Convegno) provincia di Reggio Emilia;

Siena, 28, 29, 30 ottobre. Dalle politiche locali a quelle comunitarie (Convegno) comune di Siena (Convegno).

2000

Milano, 22 giugno. Pari opportunità nelle amministrazioni pubbliche (Convegno) SDA Bocconi;

Oxford, 29 e 30 settembre. Women, Work and Trade Unions Seminar Series 1999/2000 (Seminario di studi) Oxford Brookes University.

Esperienze lavorative.

1982

Incarichi redazionali presso la redazione regionale di Rete 7;

1985

Coordinatrice, della ricerca Crisi occupazionali: auto ed etero percezione di rischio di disoccupazione individuale e sociale per maschi e femmine, provincia di Bologna;

1986-87

Incarico presso la provincia di Bologna per il coordinamento del Programma di pari opportunità di orientamento, formazione, lavoro, tra donne e uomini;

1988

Vincitrice del concorso bandito dalla provincia di Bologna per Esperto di pari opportunità;

Iscritta all'albo dei Presidenti di commissione d'esame;

1999

Vincitrice del concorso per responsabile dell'ufficio pari opportunità della provincia di Bologna.

Docenze e interventi a corsi seminari o convegni.

1987

Bologna, 4 dicembre. Lezione sulle pari opportunità, presso CGIL;

1988

Bologna, anno formativo 88/1989. Quattro Lezioni sulle pari opportunità comune di Bologna CFP Galileo;

1989

Bologna, progettazione del corso Consigliere di pari opportunità e componente della commissione d'esame in qualità di esperto;

Bologna, 4 maggio. Lezione sulle pari opportunità, IAL Emilia-Romagna;

Bologna, 17 febbraio, 1° e 21 marzo. Tre lezioni sulle pari opportunità, CEFAL;

Bologna, anno formativo 89/1990. Tre Lezioni sulle pari opportunità, Comune di Bologna;

1990

Bologna, 7 marzo. La formazione alle pari opportunità, nella scuola dell'obbligo, Scuola media statale P. Matteucci;

Bologna, 16 maggio. Lezioni sulle pari opportunità, presso Centro istruzione professionale agricola;

Bologna, 11 giugno. Lezioni sulle pari opportunità, presso Centro studi sindacali Ca' Vecchia;

Bologna, 22 giugno, Lezione sulle pari opportunità, presso ECIPAR;

1993

Rimini, 7 e 11 ottobre. Gestione delle risorse umane e pari opportunita. Circondano di Rimini (docenze a quadri e tecnici gestionali);

Bologna, ciclo di lezioni, AGF Lega delle cooperative regione Emilia-Romagna;

1994

Bologna, ciclo di lezioni, EFESO Lega delle cooperative, regione Emilia-Romagna;

1996

Modena, 8 e 12 maggio. Le pari opportunità nell'organizzazione del lavoro, Coop Estense;

1997

Modena, 8 novembre. Illustrazione della Direttiva del Consiglio dei Ministri sulle pari opportunità, comune di Modena;

1999

Bologna, 9 dicembre. Presentazione di proposte formative presso il comune di Castel Maggiore;

2000

Relatrice al Seminario, Women, Work and trade unions seminar senes 1999/2000 presso Oxford Brookes University.

Incarichi per la provincia di Bologna.

Componente del Comitato pari opportunità interno all'Ente fin dalla sua costituzione (1990) con funzioni di esperto di pari opportunità.

Componente della commissione pari opportunità del Provveditorato agli studi di Bologna.

Componente del Comitato di studi Caterina Vigri.

Componente del Gruppo di lavoro sulla formazione professionale interna.

Pubblicazioni.

Donne e lavoro (atti della Conferenza) ed. Ellepi Bologna 1987 (introduzione e cura di Antonella Casella).

Formazione degli insegnanti ad una cultura di genere in La formazione alle pari opportunità nella scuola dell'obbligo, Atti del seminario comune di Granarolo 1990.

Corso per operatrici di Parità (Tesi del corso operatrici di parità) in parità e differenza. Bologna 1992 ed. Bromurodargento Ellepi.

Quaderno delle ragazze, provincia di Bologna 1993, (premessa e cura di Antonella Casella).

Le promesse negate in Donne negate provincia di Bologna Sipario castiglionese, Bologna 1996.

Nuovi diritti per essere genitori / New rights for parents, provincia di Bologna (a cura di Lena Bigoni e Antonella Casella).

Articoli.

Qualificazione subito in provincia n. 1, gennaio 1987.

Spesso basta ricostruire fiducia in sé stesse in L'Unità 24 gennaio 1987.

La Consigliera di Parità, (Antonella Casella, Vilma Ecchia) in Orientamenti, Zannini Editrice, Bologna 1992.

Competenze.

Si sono quindi maturate competenze in materia di lavoro femminile, normative sulla parità e le pari opportunità principalmente attraverso la promozione la progettazione dei corsi di orientamento al lavoro (Retravailler) e di formazione rivolti a donne e ad amministratrici.

La progettazione e la gestione dell'Azione positiva nella provincia di Bologna, ha prodotto positivi risultati riferiti soprattutto al tema dell'integrazione organizzativa.

Il coordinamento del progetto europeo Conciliazione lavoro famiglia e buone prassi nelle aziende, (2000- 2001) ha permesso di stabilire rapporti di fattiva collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le aziende da queste designate al fine di individuare prassi di flessibilità che nell'organizzazione del lavoro possano andare a vantaggio sia dei lavoratori che delle aziende.

La promozione di un filone di studi storico artistici sull'identità femminile ha permesso l'acquisizione di competenze relative riportando alla luce figure di grande importanza storica come Lavinia Fontana e Caterina Vigri.

01A5217

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della regione Piemonte.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'estratto del processo verbale della seduta n. 52 del 27 dicembre 2000 del consiglio regionale del Piemonte da cui risulta che il presidente del suddetto consiglio ha designato l'avv. Anna Mantini e la sig.ra Giovanna Rolle rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Anna Mantini e della sig.ra Giovanna Rolle, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione regionale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000, con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione regionale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della regione Piemonte;

Decreta:

L'avv. Anna Mantini e la sig.ra Giovanna Rolle sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

Al Presidente
del Consiglio Regionale
del Piemonte
Via Alfieri, 15
10121 TORINO

La.... sottoscritta ...M A N T I N I................ A N N A..
(cognome) (nome)

codice fiscale | M | N | T | N | N | A | | | | | | | | | | |

nat.a. a ....(L I).................... | | | | | |
(luogo di nascita) (data)

residente a .... | | | | | |
(città) (c.a.p.)

indirizzo .... n° 2..........
(via, piazza, ecc.)

tel. ....

propone la propria candidatura a: CONSIGLIERA DI PARITA' (Decreto L.vo 23 maggio 2000, n. 196)
(specificare ad es.: Consigliere, Sindaco effettivo, ecc.)

nel ....
(specificare l'organo: C.di A., Collegio dei revisori, ecc.)

della REGIONE PIEMONTE..

....
(indicare l'Ente, Comitato, ecc.)

compilare anche le pagine seguenti

a tale scopo, dichiara sotto la propria responsabilità, quale dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 3 - comma 11 - della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, in aggiunta ai dati anagrafici già attestati, i seguenti requisiti personali:

titolo di studio: LAUREA IN GIURISPRUDENZA

eventuali ulteriori specializzazioni o titoli culturali:

di ....NON...... essere iscritto al Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

la sua attuale condizione professionale è: AVVOCATO(LIBERO PROFESSIONISTA)

in passato ha svolto le seguenti attività professionali:

FUNZIONARIO I.N.A.M. dal 01/08/1970 al 30/06/1978

FUNZIONARIO SERV.SAN.NAZ.LE-U.S.S.L. FOSSANO dal 01/07/1978 al 31/05/1988

dal ____ al ____

dal ____ al ____

attualmente ricopre la seguente carica elettiva: CONSIGLIERE-CAPOGRUPPO COMUNE DI FOSSANO

in passato ha ricoperto le seguenti cariche elettive:

dal ____ al ____

dal ____ al ____

dal ____ al ____

dal ____ al ____

di non aver riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso, diversamente, specificare quali e quando;
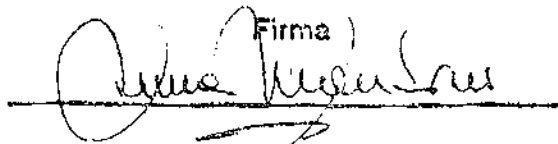
9. di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità o di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dalla Legge n. 16/92 e successive modifiche ed integrazioni;

10. di accettare la nomina alla presente candidatura;

11. di autorizzare l'uso ed il trattamento dei dati personali forniti per le procedure di cui alla presente candidatura, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e della L.r. n. 39/95;

12. di dichiarare, inoltre, ad integrazione dei dati fin qui forniti: di essere

- COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA' (REG. PIEMONTE) DAL 1995;

- COMPONENTE DELLA COMMISSIONE CITTADINA PARI OPPORTUNITA' (FOSSANO) DAL 1996;

- PRESIDENTE DELLA MEDESIMA DAL 1996 AL 2000.

13. di allegare alla presente :

- FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITA' N° AC 9427643 RILASCIATA DAL COMUNE DI FOSSANO

IN DATA 04/08/1998.

La sottoscritt.a...., consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali ed amministrative previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

Fossano li 24/11/2000

(Firma)

istruzioni per la compilazione alla pagina seguente »

Giovanna Rolle
Via Santa Caterina 4
10088 VOLPIANO-TO

All' UFFICIO NOMINE del
CONSIGLIO REGIONALE
REGIONE PIEMONTE
Palazzo Lascaris - TORINO

Volpiano, 8 marzo 2001
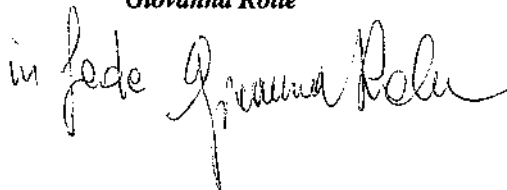
OGGETTO: Autodichiarazione requisiti per la nomina a Consigliera di parita' supplente

Nel fornire in allegato gli attestati da Voi richiesti per la definizione della pratica per la nomina in oggetto ed a completamento degli stessi, mi avvalgo della facolta' di autodichiarare sotto la mia piena responsabilita' quanto segue:

- nel 1989 sono stata socia fondatrice di APID-imprenditorialita' donna (associazione di donne imprenditrici in ambito A.P.I.Torino / CONFAPI), della quale sono stata vicepresidente dal 1989 al 1993 e Presidente dal 1994 al 1998

- dal 1993 partecipo al **"Gruppo di lavoro L. 125 in Piemonte"** (rete informale attivata dalla Consigliera di Parita' regionale allora in carica e tuttora attiva): dal 1999 sono co-coordinatrice del medesimo gruppo in qualita' di presidente della Commissione Regionale Pari Opportunita'–Regione Piemonte (insieme alla Consigliera di parita' regionale del Piemonte)

- nel periodo settembre 97/febbraio 98 sono stata componente della Commissione Tecnica presso il Dipartimento Pari Opportunita' per la revisione della L.215/92 in rappresentanza del Comitato di Parita' presso il Ministero del Lavoro

- quale presidente di Commissione Regionale Pari Opportunita' ho partecipato al Comitato Regionale per i Fondi Strutturali 2000/2006 per gli obiettivi 2 e 3 in relazione alle politiche di parita'

- sono componente del Comitato di Sorveglianza 2000 / 2006 attivato in Piemonte per l' obiettivo 3 – F.S.E. in rappresentanza delle Istituzioni di parita'.

Quanto sopra, unitamente agli attestati forniti da API Torino, CONFAPI e REGIONE PIEMONTE, integra il mio curriculum, inviato all'atto della presentazione della domanda.
Eventuale documentazione integrativa potra' essere fornita in seguito.
Distinti saluti,

Giovanna Rolle

in fede Giovanna Rolle

Curriculum Vitae di:

Giovanna ROLLE

Nata a

Diploma di Scuola media superiore

Lingue: francese + nozioni di spagnolo e inglese

Professione: Imprenditrice dal 1979

CARICHE RICOPERTE nelle ORGANIZZAZIONI P.M.I. e nelle ISTITUZIONI di PARITA'

Unione di Categoria

Membro Direttivo Provinciale UNIONMECCANICA dal 1982; rieletta in tutti i successivi rinnovi triennali. Dal 1986 al 1996 ha partecipato al Direttivo Nazionale e rappresentato API Torino nel Comitato Paritetico Metalmeccanici per le Pari Opportunità.

A.P.I. Torino (Associazione Piccole Medie Industrie)

Membro Consiglio Direttivo: triennio 1993 / 1995

Membro Consiglio Direttivo: triennio 1996 / 1998 con partecipazione a Commissioni tecniche

Membro Collegio dei Probiviri triennio 1999/2001

CONFAPI (Confederazione Nazionale dalla Piccola e Media Industria

Membro del Collegio Sindacale CONFAPI: triennio 1995 / 1998

Membro del Collegio Sindacale CONFAPI: triennio 1999 / 2001

Responsabile coordinamento nazionale Imprenditoria Femminile dal 1994 al 1998

APID - Imprenditorialità Donna

Nel 1989 è socia fondatrice di APID (Organizzazione di donne imprenditrici all'interno di A.P.I. / CONFAPI).

Presente nei programmi regionali / nazionali / comunitari per favorire le pari opportunità nell'impresa

Vice Presidente nel periodo 1989 / 1993

Presidente APID da gennaio 1994 a gennaio 1998

GRUPPO di LAVORO L. 125 in PIEMONTE

Componente in rappresentanza APID dalla costituzione del Gruppo fino a gennaio '98.

Coordinatrice del Gruppo (con la Consigliera Reg.le Parità) in rappresentanza Comm.ne Reg.le Pari Opportunità

COMITATO NAZIONALE PARITÁ presso MINISTERO del LAVORO

Componente del Comitato di Parità Lavoratrici-Lavoratori Legge 125/91 - triennio 1995 / 1997 (nominata con decreto del Ministro del Lavoro, su designazione ed in rappresentanza CONFAPI).

COMMISSIONE NAZIONALE per l'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Componente della Commissione Tecnica temporanea presso il Dipartimento Pari Opportunita' dell'Ufficio del Ministro per le Pari Opportunità per la revisione della L. 215/92 sull'imprenditoria femminile in rappresentanza del COMITATO PARITÁ c/o MINISTERO del LAVORO (periodo settembre 1997/febbraio 1998).

COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITÁ

Componente della "Commissione Regionale Pari Opportunità" Regione Piemonte - quinquennio 1996/2000.

Coordinatrice dei Gruppi "Lavoro - Imprenditoria " - "Riforme Istituzionali - Fondi strutturali"

Partecipa ai Tavoli di concertazione dei Patti territoriali (nei quali ha promosso i "Protocolli di parità")

Presidente della Commissione periodo maggio 1998/ottobre 2000

COMITATO REGIONALE FONDI STRUTTURALI 2000/2006

Rappresenta la Commissione Regionale Pari Opportunità al Comitato Regionale per i Fondi strutturali 2000/2006 costituito per gli obiettivi 2-3.

IMPEGNI A LIVELLO NAZIONALE IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA'

Componente attiva del coordinamento nazionale tra le Comm. Reg. Pari Opportunità presso la Commissione Nazionale di Parita' della Presidenza Consiglio dei Ministri, sui temi:

Riforme istituzionali, Sviluppo locale e Patti territoriali, Lavoro femminile, Imprenditoria femminile.

ALTRE ESPERIENZE INERENTI ATTIVITÀ o INIZIATIVE di RILIEVO
a LIVELLO LOCALE, NAZIONALE, EUROPEO e su PROGETTI COMUNITARI

1991/1997: collabora con il Centro di Torino dell'O.I.L. (Organizzazione Internazionale Lavoro), in merito ai programmi di promozione della parita' nel lavoro e dell'imprenditoria femminile per i Paesi in via di sviluppo.

Aprile 1995: proponente a nome APID e project leader di "Tutoraggio nuove imprese a conduzione femminile" progetto approvato dalla D.G. XXIII (periodo settembre 1995 / maggio 1996), con partner: Francia, Svezia, Sardegna (nel 1997 ha curato la pubblicazione che documenta l'esperienza progettuale).

Giugno 1995: capo delegazione gruppo di 15 imprenditrici APID / CONFAPI, in visita alla Commissione Europea, Parlamento, C.E.S. Comitato Economico-Sociale e UEAPME (Unione Europea PMI e Artigianato).

Settembre 1995: rappresenta la Federazione API Piemontesi - FEDERAPI al partenariato di "Remarketing Europa-New Era" progetto ADAPT, nel quale è membro del Comitato di Pilotaggio del progetto 1995/1998.

Novembre 1995: promotrice del progetto "Nuove Imprenditrici" approvato sulla L. 125/91, di APID-API Torino, API Formazione, per formazione donne con progetto d'impresa, seguito da azione di Tutoraggio.

Febbraio 1996: collabora in rappresentanza CONFAPI ad una ricerca europea UEAPME - D.G.V sui dati nazionali della partecipazione femminile negli organismi elettivi delle PMI in ambito nazionale CONFAPI / API territoriali.

Luglio 1996: ricevuta dal Ministro per le Pari Opportunità A.Finocchiaro alla quale presenta l'attività in rete delle Istituzioni di parità piemontesi ed il coordinamento nazionale imprenditrici CONFAPI.

Aprile 1997: proponente e project leader di "W.E.L.L. Women Entrepreneurs Learning for Leaders" progetto approvato dalla D.G.V. sul IV programma d'azione Comunitario per le Pari Opportunità, con lo scopo di rafforzare la presenza femminile ai vertici delle Organizzazioni Imprenditoriali. Progetto con 6 partner europei, concluso giugno 1998.

Maggio 1997: proponente a nome APID del progetto NOW "RESEAU" per una nuova figura professionale di "progettista comunitaria" con partner Francia e Spagna, progetto approvato nel 1998.

Settembre 1997: relatrice alla Conferenza Europea di Copenaghen per le PMI femminili - D.G. XXIII, sul tema "La gestione d'impresa femminile: il supporto del Tutoring nella creazione d'impresa" nell'ambito dei lavori preparatori della "Conferenza Europea di Milano su PMI e artigianato" di novembre '97, a cui partecipa per conto APID/CONFAPI

Ottobre 1997: partecipa attivamente ai lavori della Conferenza "Le donne protagoniste nello sviluppo regionale" su invito delle D.G. XVI, D.G.V. e della regione Sardegna.

Ottobre / Dicembre 1998: membro della Commissione di valutazione della prima edizione "Concorso di Idee Imprenditoriali" del progetto "*in* BASIC" (Idea Lavoro - Basic World - Regione Piemonte).

Novembre 1998: relatrice al IX CIME di Madrid - Congresso delle Imprenditrici di Europa e America Latina.

Marzo 99: imprenditrice prescelta da CSEA per interviste/testimonianze progetto Leonardo "WIB-Women in Business"

Aprile 99 – Partecipa ai lavori della Conferenza Europea "Femmes et hommes au pouvoir" a Parigi.

Novembre 99 – Partecipa ai lavori della Conferenza Europea "Pactes pour l'emploi" a Bruxelles

Settembre 1998/Giugno 2000: collabora come esperta ai progetti LINDA e LINDA II sul IV Programma d'azione comunitario per Pari Opportunità sul mainstreaming nei patti territoriali promosso da S.&T.

Settembre 1999/Giugno 2000 – partecipa ai Tavoli di concertazione e ai Tavoli tecnici dei Patti Territoriali del Canavese, della Stura, del Po in rappresentanza della Comm. Reg. Pari Opportunità, nei quali è attiva nel promuovere i Protocolli di parità siglati nel Patto del Canavese, della Stura e delle Langhe/Roero.

Giugno 2000 - Partecipa a Bruxelles alla costituzione della rete europea WES per l'imprenditoria femminile
-relatrice Conferenza della Chambre de Metiers di Clermond-Ferrand "L'égalité des chances dans le développement local: une chance pour l'économie et pour les territoires » intervento Protocolli di parità nello sviluppo locale.

Settembre 2000 - Partecipa alla Conferencia Europea de Mejeres Emprendedoras (2ª riunione Rete WES) di Madrid

INTERVENTI DI RILIEVO PUBBLICATI, ARTICOLI e ALTRE PUBBLICAZIONI

STRATEGIE FORMATIVE ATTE a FAVORIRE L'IMPRENDITORIALITÁ FEMMINILE - Relazione su: LA FORMAZIONE PER LE IMPRENDITRICI (da Atti del Convegno al Centro internazionale di Formazione dell'O.I.L. di Torino, pag. 93/97)

LA NUOVA AFRICA: un laboratorio di solidarietà femminili di Piera Zumaglino e Anna Garelli (intervista pubblicata pag. 120/122).

DONNE e LAVORO AUTOGESTITO - ESPERIENZE EUROPEE a CONFRONTO - Relazione al Convegno della Commissione Regionale Pari Opportunità - Torino, 25 febbraio 1994 (da Atti del Convegno pag. 56/57)

INIZIATIVE a FAVORE di una NUOVA IMPRENDITORIALITÁ FEMMINILE - L'esperienza dell'APID Articolo pubblicato alla sezione "PARI OPPORTUNITÁ e AZIONI POSITIVE" - Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro Regione Piemonte - Settembre 1994 - (pag. 244/246)

ESPERIENZE COMUNITARIE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE nel BACINO del MEDITERRANEO - Articolo pubblicato su IMPRESA & MERCATI - N. 2 maggio 1996 (pag. 61/64)

Coordina la pubblicazione inerente il progetto pilota DG XXIII "TUTORAGGIO nuove imprese a conduzione femminile" APID con il contributo della Regione Piemonte - Pubblicato nel 1998

Conference documents "WOMEN CO-ENTREPRENEURS, ENTREPRENEURS and BUSINESS OWNERS in EUROPE" - Copenaghen, Settembre 1997 - Relazione su "TUTORIALS FOR NEW ENTREPRISES LEAD BY WOMEN" - da Atti della pre-conferenza Europea sull'imprenditoria femminile nell'ambito dei lavori preparatori alla Conferenza Europea PMI di Milano - Novembre 1997 (pag. 58/61)

ATTI del seminario "IMPRESA in *genere*: una strategia per lo sviluppo dell'impresa femminile - La legge 215 e oltre" Roma,- 26 marzo 1998 - da Atti del Convegno (Contributo ai lavori pubblicato pag. 98)

"GUIDA ALLE IMPRESE E AI FORMATORI" - Partecipa alla stesura nell'ambito del progetto ADAPT REMARKETING EUROPE "Evoluzione delle funzioni aziendali strategiche e bisogni di profili / competenze nelle PMI del Piemonte" - Settembre 1998 e "LO SCENARIO DI RIFERIMENTO DELLE PMI PIEMONTESI: L'IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE NELLE PMI DEL PIEMONTE"

LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LA PAROLA ALLE DONNE - Relazione su "Istituzioni di parità e riforme" - da atti del Convegno nazionale di Torino, 25 gennaio 1999 - sede del Consiglio Regionale del Piemonte (contributo ai lavori pubblicato pag. 87/89)

PARI OPPORTUNITA' E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Articolo pubblicato su FILOR'OSA supplemento al n.3 anno XIV di Collegno Notizie - Notiziario dell'Amministrazione Comunale-Aprile 1999

IL PROCESSO DI RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in PIEMONTE - Cambiamenti per i Cittadini e per le Imprese - Articolo pubblicato su FAX - Rivista di Economia, Marketing, Entipologia e Comunicazione - Maggio 1999 (pag.16/19)

Contributo guida "DONNE, UOMINI, SVILUPPO LOCALE: Mainstreaming e altri strumenti per l'uguaglianza di opportunità" - del progetto LINDA sul IV Programma d'azione pubblicata in 3 lingue nel 1999

Introduzione al volume e coordinamento ricerca "L'ESPERIENZA DEL GRUPPO DI LAVORO 125 in PIEMONTE dal 1993 al 1997" pubblicata a gennaio 2000 dalla Commissione Regionale Pari Opportunità

DONNE, ISTITUZIONI, COMUNICAZIONE - Articolo pubblicato sul 1° numero della nuova rivista EffeFAX-*Donne & Comunicazione* - Gennaio 2000 - pag. 4/9

Contributo alla guida "GOVERNANCE DI PARITÀ: Come fare dei Fondi Strutturali lo strumento di project financing del mainstreaming di genere" del progetto LINDA sul IV° Programma d'azione pubblicata in 3 lingue nel 2000.

01A5218

DECRETO 20 aprile 2001.

Cancellazione di alcune società dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta

la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle seguenti società cooperative:

società cooperativa «Alba Nuova coop. sociale» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Daniele Muritano in data 10 gennaio 1994, repertorio n. 12509, reg. società n. 53/94, tribunale di Reggio Calabria, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1995/1996;

società cooperativa «Aracri» a r.l., con sede in Cinquefrondi, costituita con rogito notaio dott. Maria Tripodi in data 13 aprile 1994, repertorio n. 3171, reg. società n. 3384, tribunale di Palmi, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998;

società «Coop. Azzurra - Agrum., Olearia e Ortofrutticola» a r.l., con sede in Melicucco, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Pasquale in data 5 settembre 1990, repertorio n. 3038, reg. società n. 2751, tribunale di Palmi, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996-1997/1998;

società «Coop. Edilizia Valle Amena» a r.l., con sede in Gioia Tauro, costituita per rogito notaio dott. Federico Del Noce in data 20 settembre 1980, repertorio n. 2901, reg. società n. 625, tribunale di Palmi, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998;

società «Coop. Edilizia 101» a r.l., con sede in Palmi, costituita per rogito notaio dott. Domenico Pulejo in data 3 maggio 1982, repertorio n. 160, reg. società n. 797, tribunale di Palmi, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998;

società «Coop. Sociale Hermes» a r.l., con sede in Melito Porto Salvo, costituita per rogito notaio dott. Maria Luisa Autuori in data 26 agosto 1993, repertorio n. 40824, reg. società n. 189/93, tribunale di Reggio Calabria, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1995/1996;

società «Coop. Sociale Alter Ego» a r.l., con sede in Oppido Mamertina, costituita per rogito notaio dott. Maria Tripodi in data 2 marzo 1995, repertorio n. 4011, reg. società n. 3578, tribunale di Palmi, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998;

società «Coop. Pulizie Affini» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese in data 14 gennaio 1981, repertorio n. 7683, reg. società n. 32/81, tribunale di Reggio Calabria, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998;

società cooperativa «C.T.C. Cooperativa Turistica Cauloniese» a r.l., con sede in Caulonia Marina, costituita per rogito notaio dott. Franca Ieraci in data 25 maggio 1981, repertorio n. 474, reg. società n. 812, tribunale di Locri, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998;

società «Coop. S.E.R.» a r.l., con sede in Rizziconi, costituita per rogito notaio dott. Luisa Calogero in data 2 dicembre 1986, repertorio n. 4143, reg. società n. 1781, tribunale di Palmi, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

Reggio Calabria, 20 aprile 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A5023

DECRETO 23 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Vincenzo», in Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
SERVIZIO POLITICHE E CONFLITTI DI LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, nonché l'ulteriore documentazione agli atti, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione.

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «San Vincenzo», con sede sociale in Avellino, costituita in data 8 marzo 1974 per rogito notaio dott. Giuseppe Corona, repertorio n. 5633, registro società n. 1636 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 812/139195).

Avellino, 23 aprile 2001

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

01A5024

DECRETO 23 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa mista agricola «Orticola Linea Verde», in Lauro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Preso atto che detta cooperativa a seguito degli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire:

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 13 marzo 2001, in merito allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa mista agricola «Orticola Linea Verde», con sede sociale in Lauro, costituita in data 1° febbraio 1991 per rogito notaio dott. Paola Ferrante, repertorio n. 1410, registro società n. 6661 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1929/253517) è sciolta, per atto d'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Avellino, 23 aprile 2001

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

01A5025

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Tricolore», in Carosino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Tricolore», con sede in Carosino (Taranto), costituita per rogito notaio Giuseppe Cioffi in data 23 gennaio 1997, repertorio n. 20014, registro imprese n. 98480/1997 c/o Camera di commercio di Taranto.

Taranto, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A5215

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «CO.PA.M.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «CO.PA.M.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Rosario Pirro in data 3 aprile 1992, repertorio n. 42741, registro società n. 11625, tribunale di Taranto.

Taranto, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A5214

DECRETO 27 aprile 2001.

Approvazione della delibera n. 1 del 7 febbraio 2001 recante lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

Visto in particolare l'art. 11, ultimo comma, concernente le modifiche statutarie;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 ed in particolare l'art. 2, comma 1, concernente l'emanazione degli atti amministrativi diversi da quelli per i quali è espressamente richiesta l'adozione nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare l'art. 10;

Vista la delibera n. 1 del 7 febbraio 2001 con la quale il consiglio di amministrazione dell'ISFOL ha adottato il nuovo statuto dell'Istituto;

Vista la nota prot. n. 4571 in data 23 aprile 2001 con la quale il presidente ed il direttore generale dell'istituto, essendo stati espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione, hanno comunicato di aver recepito i rilievi formali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed apportato alla suindicata delibera le modifiche, anch'esse formali, formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il testo della delibera integrata e modificata nel senso sopraindicato

Decreta:

È approvata, nel testo allegato al presente decreto, la delibera n. 1 del 7 febbraio 2001, così come integrata in adesione ai rilievi ed alle modifiche ministeriali, recante il nuovo statuto dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Il presente provvedimento sarà pubblicato, in sunto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il Ministro: SALVI

ALLEGATO

STATUTO

Art. 1.
Finalità e natura

1. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973 n. 478, opera per lo sviluppo dei sistemi della formazione, dell'orientamento, delle politiche del lavoro nell'ottica della loro integrazione e del miglioramento dell'occupabilità delle persone, ferme restando le competenze dello Stato e delle regioni e province autonome in tali materie.

2. L'ISFOL, ente nazionale di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.
Finalità e compiti

1. Per le finalità di cui all'art. 1 l'ISFOL:

a) svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica;

b) fornisce supporto tecnico scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, agli enti locali, alla conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome ed alla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) collabora con le regioni e le province autonome nell'ambito dei compiti e delle funzioni che esse svolgono relativamente alle tematiche dell'art. 1 comma 1, anche attraverso la realizzazione di attività, programmi e progetti da esse affidati.

2. L'ISFOL, inoltre, relativamente alle aree di sua competenza:

a) realizza programmi e progetti per conto dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

b) realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare;

c) cura la valorizzazione, la diffusione ed il trasferimento dei risultati delle proprie attività, comprese quelle realizzate con le collaborazioni di cui al comma 3;

d) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

e) svolge attività di ricerca statistica, in quanto facente parte, ai sensi del decreto del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali del 31 marzo 1990, del sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in conformità alla legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

f) può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato;

g) realizza attività previste nel programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. Per le finalità e compiti di cui ai commi precedenti, l'ISFOL, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e società con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche con partecipazione maggioritaria;

b) istituire sedi, anche temporanee, sul territorio nazionale e comunitario.

Art. 3.
Organizzazione e funzionamento

1. L'ISFOL provvede a disciplinare con propri regolamenti:

l'organizzazione e il funzionamento;

il personale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della normativa in materia;

l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639.

2. I regolamenti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che può formulare motivati rilievi entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione. I regolamenti di amministrazione e contabilità sono approvati dal Ministero vigilante con il concerto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Trascorsi i termini suindicati i regolamenti diventano esecutivi.

Art. 4
Gli organi dell'istituto

1. Sono organi dell'ISFOL:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) Il comitato di programmazione;

a) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, presiede e convoca il comitato di programmazione e il consiglio di amministrazione. È nominato, sentita la conferenza dei presidenti della conferenza delle regioni ed è revocabile dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni e per non più di due mandati. Il voto del presidente, in caso di parità, vale doppio.

3. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, nel rispetto del quadro programmatico definito dal comitato di programmazione, e di verifica dell'andamento delle attività dell'ISFOL.

A tal fine il Consiglio di amministrazione delibera:

a) il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'art. 6, i bilanci di previsione, le relative note di variazione, i conti economici, gli stati patrimoniali, i conti economici e le relazioni sulle attività di cui all'art. 7;

b) la nomina del direttore generale, su proposta del presidente;

c) i regolamenti previsti all'art. 3;

d) le proposte di modifica statutarie, a maggioranza qualificata.

Dura in carica quattro anni ed è composto dal presidente e da sei membri di comprovata esperienza scientifica e professionale, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui due su indicazione dello stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tre dalla conferenza dei presidenti della conferenza delle regioni e uno dal Ministro della pubblica istruzione.

4. Il comitato di programmazione definisce il quadro programmatico generale entro cui si colloca l'attività dell'Istituto e svolge funzioni consultive e di valutazione dell'attività realizzata. Il quadro programmatico, tenendo conto degli orientamenti delle politiche di concertazione, indica le linee generali di indirizzo per la predisposizione del piano triennale e degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 6 comma 1, in coerenza con i programmi comunitari in materia di formazione e lavoro e con il programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Il comitato dura in carica quattro anni, si riunisce con periodicità almeno trimestrale ed è composto dal presidente e da esperti nelle aree di competenza dell'istituto, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui: due su designazione dello stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministro della pubblica istruzione, uno del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, otto della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome, otto delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In assenza di designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, il comitato s'intende comunque costituito con le nomine dei componenti di competenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il collegio dei revisori, che espleta le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed è composto da un presidente, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da due membri effettivi e da due supplenti, scelti tra iscritti al registro dei revisori dei conti e in possesso di specifica professionalità e designati rispettivamente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla conferenza Stato regioni. Il collegio dura in carica quattro anni.

Art. 5.
Gli organi di gestione

1. Il direttore generale è responsabile della gestione e dell'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. È scelto tra esperti di elevata qualificazione professionale, anche tra personale estraneo alla pubblica amministrazione; in tal caso il rapporto di lavoro è regolato con contratto a termine di diritto privato. Se dipendente pubblico è collocato fuori ruolo senza assegni. Dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

2. Gli uffici dirigenziali dell'Istituto sono costituiti da due aree amministrative. Le aree tecnico-professionali saranno definite con regolamento di cui all'art. 3, comma 1. I responsabili di tali aree operano nel rispetto del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e rispondono del raggiungimento dei risultati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, previsti dai piani deliberati dal consiglio di amministrazione e dell'utilizzo delle risorse finanziarie ad essi assegnate.

3. I compensi del presidente e la retribuzione del direttore generale, nonché gli emolumenti e i gettoni dei componenti del comitato di pro-

grammazione, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, nonché di membro della giunta regionale, di presidente o assessore della giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono inoltre essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi dell'Istituto.

5. Sono affidati ad apposite strutture operative interne i controlli previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. In tale contesto il servizio di controllo interno, cui compete prioritariamente la valutazione ed il controllo strategico, opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al consiglio di amministrazione.

6. È istituito, entro novanta giorni dall'adozione del presente decreto, un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

7. L'attività dell'istituto è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che è esercitato unicamente sui conti consuntivi ai soli fini della relazione al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione.

Art. 6
Programmazione delle attività

1. L'ISFOL opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che tenuto conto del quadro programmatico definito dal comitato di programmazione determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo. Il piano comprende altresì la programmazione del fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni da compiere e il limite numerico degli incarichi di collaborazione ad esperti. Al riguardo nell'esecuzione di programmi e/o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari o internazionali, l'ISFOL è autorizzato a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi e/o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I piani triennali ed i suoi aggiornamenti annuali, elaborati in base alle linee generali d'indirizzo del quadro programmatico di cui al comma 4 dell'art. 4, sono deliberati, acquisito il parere del comitato di programmazione, dal consiglio di amministrazione. I piani e gli aggiornamenti sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, acquisisce il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. L'ISFOL, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al comma 1.

Art. 7.
Bilanci, relazioni e controlli

1. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente al quale si riferisce e il conto consuntivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio e il conto consuntivo, redatti a norma dei regolamenti di cui all'art. 3, sono approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio di amministrazione approva e trasmette al comitato di programmazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il comitato valuta l'attività svolta e inoltra, entro il 31 maggio, la relazione e le sue valutazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede alla relativa trasmissione alle amministrazioni interessate ed al Parlamento.

Art. 8.
Risorse finanziarie

1. Le entrate dell'istituto sono costituite:

a) da un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attività, di cui al piano dell'art. 6, a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

b) da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) da eventuali assegnazioni e contributi da parte dell'Unione europea o di altri organismi internazionali o da parte di pubbliche amministrazioni nazionali per l'esecuzione o la partecipazione alla realizzazione di particolari progetti o programmi;

d) da ogni altra eventuale entrata.

2. Disposizioni speciali in materia sono dettate dai regolamenti previsti all'art. 3.

Art. 9.
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni mobili e immobili di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo, pervengano all'istituto.

2. In caso di scioglimento dell'istituto il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a scopi di formazione professionale.

Art. 10.
Norme transitorie e finali

1. Il consiglio di amministrazione, il comitato di programmazione, il collegio dei revisori dei conti sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze relative ai piani di attività il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dichiara decaduti gli organi e nomina un commissario straordinario con i poteri previsti per il comitato di programmazione e il consiglio di amministrazione. Il periodo di commissariamento non può superare i sei mesi di attività.

3. Lo statuto dell'ISFOL, approvato, integrato e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 478/1973, decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e legge n. 845/1978, è abrogato a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Eventuali modifiche al presente statuto sono apportate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

01A5296

DECRETO 30 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Macellatori Civita Castellana C.M.C.C.», in Civita Castellana.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 2087 del 28 marzo 2001, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Macellatori Civita Castellana C.M.C.C.», con sede nel comune di Civitacastellana (Viterbo), costituita per rogito notaio Mario Simoni in data 26 marzo 1985, repertorio n. 30491, tribunale di Viterbo, regsitro imprese n. 5400, B.U.S.C. posizione n. 1521/211880, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 30 aprile 2001

Il direttore provinciale: BARBATO

01A5213

DECRETO 30 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Sette luglio», in Capranica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

«Sette luglio», con sede in Capranica (Viterbo), costituita per rogito notaio dott. Nastasi Teodoro in data 8 novembre 1976, repertorio n. 1432, registro delle società n. 2627, B.U.S.C. n. 1060/150019.

Viterbo, 30 aprile 2001

Il direttore provinciale: BARBATO

01A5212

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 aprile 2001.

Trasferimento di proprietà al consorzio A.S.I. di Avellino di lotto di terreno industriale ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 7 agosto 1998, n. 266.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990, (già articoli 21 e 32, legge n. 219/1981) già di competenza della suddetta agenzia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto M.I.C.A. in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero compe-

tente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», che all'art. 7 ha individuato la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (già direzione generale della produzione industriale);

Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che prevede il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario *ad acta*, ai consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Considerata l'esistenza di richieste di lotti liberi e revocati da parte di vari imprenditori anche nell'ambito del contratto d'area, del quale i lotti *ex* art. 32, legge n. 219/1981, fanno parte per legge;

Vista la necessità di consentire, nei tempi più contenuti possibili, l'effettiva utilizzazione da parte degli imprenditori interessati dei lotti industriali disponibili;

Considerato che il commissario *ad acta* suddetto, nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla data del febbraio 1998 alla ricognizione documentale tecnica, amministrativa, economica e contabile nei tempi di legge previsti;

Visto il verbale d'intesa redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, sottoscritto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai consorzi A.S.I. nell'ambito delle rispettive competenze, nonché la consegna, anche frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle opere pubbliche previste;

Considerato il M.I.C.A. ha proseguito e prosegue nell'attività ordinaria relativa ai lotti industriali da consegnare al consorzio A.S.I. di Avellino, rimanendo tuttavia esclusa la possibilità da parte del M.I.C.A. medesimo di riassegnazione degli stessi;

Considerato che il consorzio A.S.I. di Avellino ha sottoscritto la suddetta intesa con riserve esplicitate in allegato all'intesa medesima;

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3 allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intervenute ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando i contenuti e le condizioni di cui al verbale d'intesa richiamato in premessa, viene trasferito al consorzio A.S.I. di Avellino il lotto di terreno industriale di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di seguito indicato con i relativi riferimenti catastali:

area industriale di Lioni-Nusco S. Angelo F3:

lotto n. 5 della superficie di mq 26.495, sito nel comune di Nusco (Avellino), distinto in catasto al foglio n. 38, particelle 66 e 68, ed al foglio n. 43, particelle 60, 64 e 67 - contributo residuo L. 3.597.380 (€ 1857,90).

Art. 2.

Il consorzio A.S.I. di Avellino provvederà a propria cura ed onere alla volturazione ed intestazione dei suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa e specificatamente da quella vigente in materia di interventi *ex* legge n. 219/1981 e successive modifiche ed integrazioni. Le eventuali particelle in corso di volturazione in capo a questo Ministero potranno essere intestate direttamente al consorzio A.S.I. da parte del concessionario delle opere.

Le eventuali particelle oggetto di procedure espropriative tuttora in corso saranno volturate e trascritte successivamente al perfezionamento delle procedure stesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il direttore generale: SAPPINO

01A5233

DECRETO 10 aprile 2001.

Trasferimento di proprietà al consorzio A.S.I. di Potenza di lotto di terreno industriale ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 7 agosto 1998, n. 266.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990, (già articoli 21 e 32, legge n. 219/1981) già di competenza della suddetta agenzia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto M.I.C.A. in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», che all'art. 7 ha individuato la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (già direzione generale della produzione industriale);

Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che prevede il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario *ad acta*, ai consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Considerata l'esistenza di richieste di lotti liberi e revocati da parte di vari imprenditori anche nell'ambito del contratto d'area, del quale i lotti *ex* art. 32, legge n. 219/1981 fanno parte per legge;

Vista la necessità di consentire, nei tempi più contenuti possibili, l'effettiva utilizzazione da parte degli imprenditori interessati dei lotti industriali disponibili;

Considerato che il commissario *ad acta* suddetto nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla data del febbraio 1998 alla ricognizione documentale tecnica, amministrativa, economica e contabile nei tempi di legge previsti;

Visto il verbale d'intesa redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, sottoscritto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai consorzi A.S.I. nell'ambito delle rispettive competenze, nonché la consegna, anche frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle opere pubbliche previste;

Considerato il M.I.C.A. ha proseguito e prosegue nell'attività ordinaria relativa ai lotti industriali da consegnare al consorzio A.S.I. di Potenza, rimanendo tuttavia esclusa la possibilità da parte del M.I.C.A. medesimo di riassegnazione degli stessi;

Considerato che il consorzio A.S.I. di Avellino ha sottoscritto la suddetta intesa con riserve esplicitate in allegato all'intesa medesima;

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3 allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intervenute ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;

Vista il decreto n. 184 del 13 agosto 1999, con il quale è stato revocato il contributo *ex* art. 32, legge n. 219/1981 alla ditta Lucana Salumi;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando i contenuti e le condizioni di cui al verbale d'intesa richiamato in premessa, viene trasferito al consorzio A.S.I. di Potenza il lotto di terreno

industriale di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di seguito indicato con i relativi riferimenti catastali:

area industriale di Baragiano:

lotto n. 22 della superficie di mq 15.039, sito nei comuni di Balvano (Potenza) e Baragiano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 10 (comune di Balvano), particella n. 133 e al foglio n. 10 (comune di Baragiano), particella 1019 - contributo residuo L. 386.403.005 (€ 199.560,50).

Art. 2.

Il consorzio A.S.I. di Potenza provvederà a propria cura ed onere alla volturazione ed intestazione dei suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa e specificatamente da quella vigente in materia di interventi *ex* legge n. 219/1981 e successive modifiche ed integrazioni. Le eventuali particelle in corso di volturazione in capo a questo Ministero potranno essere intestate direttamente al consorzio A.S.I. da parte del concessionario delle opere.

Le eventuali particelle oggetto di procedure espropriative tuttora in corso saranno volturate e trascritte successivamente al perfezionamento delle procedure stesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2001

Il direttore generale: SAPPINO

01A5234

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA

DECRETO 4 maggio 2001.

Emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA).

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 18 luglio 1930, n. 1224 di istituzione dell'Istituto nazionale di ottica (INO);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1985, n. 1050, di approvazione dello statuto dell'INO;

Visto l'ordinamento dell'INO approvato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 22 giugno 1998 con nota n. 814;

Visti in particolare i commi 5 e 6 dell'art. 7 e l'art. 10 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernenti, rispettivamente, norme sull'Istituto di Ottica ed estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 47 del 24 aprile 2001 di approvazione dello schema di Regolamento di organizzazione funzionamento dell'INOA;

Considerato che in data 3 maggio 2001 è stato insediato il Consiglio direttivo dell'INOA di cui al decreto ministeriale 26 aprile 2001;

Rilevato di dover provvedere all'emanazione del predetto Regolamento ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il «Regolamento di organizzazione funzionamento dell'Istituto Nazionale di Ottica Applicata (INOA)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente Regolamento è trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Firenze, 4 maggio 2001

Il presidente: PISTELLA

ALLEGATO

ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA APPLICATA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1.

L'Istituto nazionale di ottica applicata

L'Istituto Nazionale di Ottica Applicata (INOA, Istituto o Ente), è un ente di ricerca a carattere non strumentale con personalità giuridica di diritto pubblico e con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

L'INOA ha sede in Firenze.

L'INOA, nell'ambito della pianificazione annuale e triennale, in coerenza con il programma nazionale della ricerca (PNR) e nel rispetto dei princìpi elencati nell'art. 13 del decreto legislativo 29 settembre n. 381/1999:

a) predispone e attua programmi di attività, ricerca e sviluppo nei campi dell'ottica, compresa la qualificazione e certificazione dei sistemi ottici, e delle sue applicazioni, ivi incluse quelle industriali, anche in collaborazione con università, enti, consorzi partecipati o costituiti o altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali;

b) partecipa alla elaborazione, al coordinamento e all'esecuzione di programmi di ricerca comunitari e internazionali;

c) rende disponibili per la comunità scientifica i risultati delle attività e dei programmi di ricerca;

d) cura e promuove la valorizzazione, lo sviluppo pre-competitivo, il trasferimento tecnologico e la diffusione dei risultati delle ricerche e degli studi svolti in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

e) svolge, anche attraverso assegnazione di borse o di premi di studio e di ricerca, ovvero in convenzione con le università, attività di formazione specialistica e di formazione continua, permanente e ricorrente, non universitaria, universitaria, post-universitaria e post-dottorato di ricercatori e tecnici;

f) può fornire a soggetti pubblici e privati, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità, attività di consulenza, di ricerca e di formazione, di supporto tecnico-scientifico, nonché servizi, nei campi dell'ottica e delle applicazioni industriali dell'ottica.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'INOA può stipulare contratti con soggetti pubblici e privati, convenzioni o accordi con enti ed organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali nonché può partecipare, anche promuovendone la costituzione, in società, consorzi, fondazioni.

Ai consorzi di cui al comma precedente, si applica l'art. 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST o Ministero) esercita nei confronti dell'Istituto le competenze di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ed al presente Regolamento.

Art. 2.

Principi generali di organizzazione e funzionamento

I princìpi di organizzazione e funzionamento dell'INOA, oltre che alle disposizioni del decreto legislativo n. 381/1999 (art. 7, commi 5 e 6 e articoli 8, 10, 12 e 13), fanno particolare riferimento:

alla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni;

alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni e integrazioni;

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

L'Istituto determina le regole di organizzazione e funzionamento in funzione del Piano triennale di attività approvato dal Ministero.

Al fine di garantire la coerenza tra le decisioni strategiche e la gestione operativa l'assetto organizzativo dell'Istituto deve corrispondere alle esigenze di flessibilità e di cooperazione di unità organiche dotate di elevate efficienza ed autonomia.

L'organizzazione degli uffici e del lavoro e la comunicazione interna contribuiscono alla massima funzionalità complessiva dell'Istituto rispetto ai compiti e ai programmi di attività, da perseguire con gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto della garanzia della imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

L'Istituto favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane e delle attività scientifiche, anche mediante percorsi di formazione, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, utilizzando allo scopo sia risorse proprie sia risorse messe a disposizione da altri soggetti.

Per lo svolgimento di specifiche attività ed anche al fine di perseguire le maggiori sinergie fra risorse umane e finanziarie proprie e di enti o soggetti, pubblici e privati, aventi le medesime finalità ovvero strumentali a queste, il consiglio direttivo, previa identificazione delle necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali, può deliberare l'istituzione, la modificazione o la soppressione di strutture scientifiche, amministrative e di servizio, centrali e periferiche anche stipulando apposite convenzioni con università ed enti pubblici e privati che partecipano alle attività dell'INOA.

Art. 3.

Piano di attività

L'INOA opera sulla base di un Piano triennale di attività a carattere scorrevole in coerenza con il PNR di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenendo conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea.

Il Piano triennale di attività, aggiornato e integrato annualmente in modo da assicurare tre anni di validità, oltre a contenere un'analisi della situazione di partenza e del livello di raggiungimento degli obiettivi del piano precedente, stabilisce:

a) la formulazione degli obiettivi strategici e le stima delle risorse disponibili e da acquisire per l'intero periodo, con indicazione dei tempi e dei costi associati alle attività, ivi comprese le sinergie da attivare con altri enti e soggetti interessati;

b) la definizione delle linee programmatiche per l'attività di ricerca scientifica per grandi settori e per grandi programmi;

c) le linee guida per le attività di ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica;

d) la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere, della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di una previsione circa la distribuzione del personale nei settori rilevanti dell'Istituto.

In concomitanza con l'aggiornamento del Piano triennale di attività viene redatto un Piano operativo annuale che identifica i singoli obiettivi programmatici e la loro scansione temporale, nonché le risorse interne o esterne di prevista utilizzazione per il loro conseguimento.

L'Istituto determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal Piano di cui al presente articolo, informandone le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

La formazione del Piano di attività avviene con il coinvolgimento dei responsabili delle unità di ricerca e dell'amministrazione, secondo modalità definite dal Consiglio direttivo, ivi comprese apposite conferenze periodiche per settori di ricerca o per particolari tematiche.

Il Piano triennale è trasmesso annualmente al Ministero, che ne valuta la coerenza con gli indirizzi generali del PNR. Sul Piano triennale ed i suoi aggiornamenti, entro il termine perentorio di sessanta giorni, i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica esprimono pareri per i rispettivi ambiti di competenza. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministero il Piano triennale diventa esecutivo.

Art. 4.

Organi

Sono organi dell'Istituto:

il Presidente;

il consiglio direttivo;

il comitato di consulenza scientifica;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Il presidente

Il presidente è nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204/1998.

Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e professori universitari, il Presidente può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata del mandato; al termine del mandato il dipendente è riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'Ente di appartenenza con il profilo e il livello professionali posseduti all'atto della nomina; all'anzianità maturata al momento della nomina a Presidente si aggiunge per intero, a tutti i fini, quella maturata in tale posizione. Se ricercatore o professore universitario, il Presidente è collocato in aspettativa, a domanda, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1980, n. 382.

Il presidente è organo di direzione politica ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e stabilisce, unitamente al consiglio direttivo, gli obiettivi programmatici generali dell'attività dell'Ente e le direttive per il conseguimento dei fini istituzionali.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal consigliere anziano o dal vice Presidente, ove nominato.

Il Presidente non può essere amministratore o dipendente di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi dell'Ente.

Art. 6.

Il presidente: funzioni

Il presidente promuove lo sviluppo delle attività dell'INOA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e amministrazioni pubbliche, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura, a livello nazionale e internazionale. Nell'esercizio delle proprie competenze il Presidente adotta gli atti che impegnano l'INOA verso l'esterno che gli sono espressamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica;

c) sottopone gli atti alle deliberazioni del consiglio direttivo;

d) sottopone al consiglio direttivo la proposta di piano triennale di attività e il Piano operativo annuale, elaborati sulla base degli obiettivi programmatici generali fissati dal consiglio stesso, e trasmette al Ministero il Piano triennale di attività ai fini delle valutazioni di coerenza con il PNR;

e) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo le relazioni annuali sull'attività svolta nell'anno precedente e sullo stato di realizzazione del Piano triennale di cui al punto precedente e le trasmette al Ministero entro il 30 aprile;

f) sovrintende all'andamento generale dell'Ente, verificando la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi fissati, e adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dalla legge, dai regolamenti e dal consiglio direttivo;

g) promuove le attività di collaborazione scientifica dell'Ente con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, e nomina i rappresentanti dell'Istituto nell'ambito degli organismi, progetti e iniziative nazionali e internazionali;

h) nomina, sentito il consiglio direttivo, il direttore generale di cui al successivo art. 14;

i) nei casi di necessità e urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo al quale gli stessi sono sottoposti nella prima riunione successiva per la necessaria ratifica.

I provvedimenti adottati dal Presidente assumono forma di decreti. I decreti vengono numerati in ordine progressivo di data, raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio degli atti ufficiali dell'Ente.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Presidente si avvale di un ufficio di presidenza con esclusive funzioni di supporto tecnico-professionale e di raccordo con l'amministrazione.

Il personale dell'Ente che costituisce l'ufficio di presidenza dipende funzionalmente dal Presidente e svolge le proprie attività secondo le direttive da lui impartite; per specifiche e motivate esigenze e previa deliberazione del consiglio direttivo, possono essere chiamati a collaborare con l'ufficio di presidenza consulenti ed esperti esterni di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza dell'Istituto e in quelle giuridico-amministrative.

I criteri e le modalità per la costituzione dell'ufficio di presidenza, le indennità da corrispondere su proposta del Presidente, sentito il direttore generale, al responsabile e agli altri componenti, nonché i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi temporanei sono definiti con specifica deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 7.

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo dell'INOA è nominato con decreto del Ministro ai sensi del comma 6, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 381/1999.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati solo per una volta.

La carica di membro del consiglio direttivo è incompatibile con quelle di direttore di struttura e di componente del comitato di consulenza scientifica.

I membri del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi dell'Ente.

Art. 8.

Il consiglio direttivo: funzioni

Il consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'Istituto.

Il consiglio direttivo:

a) stabilisce i criteri generali per l'elaborazione del Piano triennale di attività;

b) delibera, sulla base delle proposte del Presidente, il Piano triennale di attività, sentiti il comitato di consulenza scientifica e le organizzazioni sindacali per la parte di rispettiva competenza, ed il Piano operativo annuale di cui all'art. 3, sentito il direttore generale;

c) approva, sulla base delle proposte del Presidente e sentito il comitato di consulenza scientifica, le relazioni annuali sull'attività svolta e sullo stato di realizzazione dei programmi triennali di cui al punto precedente;

d) delibera i bilanci di previsione, entro il 31 ottobre di ogni anno, e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo quanto espressamente previsto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;

e) delibera, sulla base delle proposte del Presidente, previa informazione al personale e ferma restando l'osservanza di quanto previsto all'art. 10 del decreto legislativo n. 29/1993, le eventuali modifiche del presente regolamento, del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e del regolamento del personale dell'Istituto;

f) delibera, sulla base delle proposte del Presidente, su altri regolamenti, nonché sui principali aspetti della operatività dell'Ente;

g) nomina il comitato di consulenza scientifica, il collegio dei revisori dei conti nonché, sulla base delle proposte del Presidente, gli organismi di cui agli articoli 18 e 19;

h) delibera, secondo i criteri e con le modalità di cui all'art. 13, le indennità spettanti agli organi di amministrazione e controllo, la retribuzione del direttore generale, le indennità da attribuire ai componenti il comitato di consulenza scientifica nonché, nell'ambito di quanto disposto in materia di trattamento retributivo accessorio dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, le indennità di funzione per i responsabili di struttura, ufficio, servizio ovvero di unità organica;

i) delibera, sulla base delle proposte del Presidente e sentito il comitato di consulenza scientifica, in materia di istituzione e di soppressione di strutture dell'Ente di cui all'art. 2, ultimo comma, e art. 16;

j) nomina, sulla base delle proposte del Presidente, i direttori delle strutture;

k) delibera sull'assunzione di mutui e in materia di anticipazioni di cassa da parte dell'Istituto cassiere;

l) delibera in ordine alle deleghe da conferire al Presidente e, sulla base delle proposte del Presidente, in ordine alle deleghe da conferire al direttore generale;

m) delibera in ordine alle deleghe da conferire, sulla base delle proposte del Presidente, ai direttori di struttura o ad altro personale circa:

l'assunzione di impegni di spesa;

la stipula di contratti e convenzioni;

l'emissione di ordinativi di fornitura e di pagamento;

n) delibera la partecipazione a consorzi, fondazioni o società, con l'osservanza dell'art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

o) delibera sui compensi da attribuire agli organi di cui agli articoli 18 e 19 e sui compensi per consulenti ed esperti esterni, anche in relazione ai criteri di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove gli incarichi non siano conferiti a titolo gratuito;

p) nomina, sulla base delle proposte del Presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica, commissioni tecnico-scientifiche costituite da ricercatori e tecnologi dell'Ente e da altro personale munito di incarico di ricerca;

q) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Ente che non sia demandato ad altri organi dalla legge e dai regolamenti.

Le proposte e le deliberazioni di cui alle lettere *d), e), f), i), j), k), m), n)* e *o)* sono formulate sentito il direttore generale.

Le proposte del Presidente di cui alle lettere *e), f)* e *i)* sono formulate sentito il collegio di Istituto di cui all'art. 17.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, salvo quelle di cui alla lettera *b)* per le quali si applica l'ultimo comma 4 dell'art. 3, nonché quelle di cui alla lettera *e)*, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 9.

Il consiglio direttivo: funzionamento

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno due suoi componenti, di norma presso la sede dell'Istituto.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è spedito con almeno otto giorni di anticipo mentre la relativa documentazione è resa disponibile, anche per posta elettronica, almeno sei giorni prima della data della riunione. In caso di effettiva urgenza i termini di cui sopra possono essere dimezzati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo esercita le proprie competenze in forma collegiale ed i provvedimenti che adotta assumono forma di deliberazioni.

Il consiglio delibera su proposta del Presidente ovvero, per le materie relative alla gestione amministrativa dell'Ente, specificatamente individuate dai regolamenti o da deliberazioni dello stesso consiglio direttivo, su proposta del direttore generale.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, e con la maggioranza del consiglio nei casi di cui al precedente art. 8, comma 2, lettere *a), b)* e *e)*; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni, firmate dal Presidente e dal direttore generale, sono raccolte in volumi annuali unitamente ai verbali delle relative sedute e sono conservate nell'archivio degli atti ufficiali dell'Ente.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere anziano o dal Vice Presidente, qualora eletto nel proprio seno.

Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio direttivo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 10.

Il comitato di consulenza scientifica

Il comitato di consulenza scientifica, nominato dal consiglio direttivo, è costituito dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da:

due rappresentanti dell'Università di Firenze su proposta delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante dell'Agenzia Spaziale Italiana;

quattro membri eletti nel proprio ambito dai ricercatori in servizio presso l'Istituto.

Il comitato di consulenza scientifica dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

La carica di membro del comitato di consulenza scientifica è incompatibile con quelle di componente del consiglio direttivo e di direttore di struttura.

Art. 11.

Il comitato di consulenza scientifica: funzionamento

Il comitato di consulenza scientifica esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, parere sul piano di attività triennale e sui relativi aggiornamenti annuali.

Il comitato svolge inoltre attività consultiva e istruttoria su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'Ente a seguito di richiesta del consiglio direttivo che stabilisce, altresì, il termine entro il quale il parere deve essere reso e decorso il quale ne può prescindere.

Il comitato di consulenza scientifica è convocato dal Presidente di norma presso la sede dell'Istituto. È convocato, inoltre, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è spedito con almeno otto giorni di anticipo mentre la relativa documentazione è resa disponibile, anche per posta elettronica, almeno sei giorni prima della data della riunione. In caso di effettiva urgenza i termini di cui sopra possono essere dimezzati.

Il comitato di consulenza scientifica elegge e nomina, nel proprio seno, rispettivamente il Vice Presidente ed il Segretario.

Il comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti; il direttore generale assiste alle riunioni.

Il comitato esercita le proprie competenze in forma collegiale ed i provvedimenti che esprime assumono forma di pareri.

I pareri sono validamente espressi con il voto favorevole della - maggioranza assoluta dei presenti, salvo quello relativo al Piano triennale di attività, per il quale è richiesto il voto favorevole della - maggioranza dei componenti. Nelle votazioni in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

I pareri del comitato di consulenza scientifica vengono trasmessi al consiglio direttivo entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del comitato stesso. Essi vengono raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio degli atti ufficiali dell'Istituto.

Art. 12.

Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio direttivo ed è costituito sulla base delle designazioni, ciascuna di un revisore effettivo e di uno supplente, del Presidente della Corte dei conti, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del MURST.

Svolge le funzioni di Presidente del collegio il revisore effettivo designato dal Presidente della Corte dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati solo per il quadriennio successivo. Per la nomina a revisore dei conti effettivo è necessaria l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

I revisori possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

A tal fine copia della convocazione del predetto organo è inviata con le stesse modalità al Presidente e ai membri del collegio.

Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del Presidente del collegio stesso, cui compete la convocazione, e quando ne facciano richiesta almeno due membri.

I verbali delle sedute del collegio vengono trasmessi entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del collegio stesso al Presidente dell'Istituto e ai membri del consiglio direttivo. Essi vengono raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio ufficiale dell'Ente.

Le funzioni dei revisori dei conti sono svolte collegialmente; i membri effettivi possono, tuttavia, procedere anche individualmente ad atti ispettivi, a operazioni di riscontro e di verifica nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal collegio e previa comunicazione al Presidente.

Le riunioni del collegio devono essere verbalizzate su apposito libro vidimato e numerato progressivamente. Le risultanze delle verifiche, dei riscontri e delle ispezioni effettuate individualmente sono riferite al collegio nella prima riunione successiva.

Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili, nonché di accedere, a mezzo dei competenti operatori, ai sistemi informatici e telematici con cui siano abitualmente formati, conservati e gestiti i predetti atti.

Oltre a svolgere le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile, per quanto compatibile, il collegio dei revisori dei conti:

a) vigila sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale;

b) accerta la regolarità della tenuta dei libri e scritture contabili;

c) esamina i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e le situazioni contabili, redigendo apposite relazioni, contenenti il proprio parere;

d) effettua almeno trimestralmente verifiche di cassa e dei valori dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) può richiedere chiarimenti al consiglio direttivo in merito ad atti e, in generale, sulle scelte gestionali e amministrative;

f) esercita ogni altra funzione espressamente prevista da norme di legge e di regolamento.

Art. 13.

Indennità

Al Presidente ed ai componenti del consiglio direttivo, al Presidente ed ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti compete un'indennità di carica determinata dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali spetta un gettone di presenza, per non più di una seduta al giorno, nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio direttivo.

Le spese di missione, effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento dell'attività degli organi monocratici e collegiali sono rimborsate con riferimento al personale dell'Istituto di livello professionale più elevato.

Art. 14.

Il direttore generale

Il direttore generale dell'Istituto è nominato dal Presidente, su conforme parere del consiglio direttivo, per la durata massima di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo.

Il direttore generale, se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e professori universitari, è collocato fuori ruolo per tutto il periodo del mandato; al termine del mandato il dipendente è riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'Ente di appartenenza con il profilo e il livello professionali posseduti all'atto della nomina; all'anzianità maturata al momento della nomina a direttore generale si aggiunge per intero, a tutti i fini, quella maturata in tale posizione. Il direttore generale, se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa senza assegni.

Le funzioni di direttore generale sono incompatibili con qualsiasi altra attività, fatti salvi eventuali particolari incarichi affidatigli dal consiglio direttivo; se affidati da altri enti o organismi pubblici o privati, e purché temporanei e saltuari, devono essere preventivamente autorizzati dal consiglio direttivo.

Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi dell'Istituto.

Art. 15.

Direttore generale: funzioni

Il direttore generale è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo; sovrintende alla gestione dell'Istituto al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza, anche assicurando il coordinamento delle attività e la loro unità operativa e di indirizzo nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dagli organi dell'Istituto.

Il direttore generale svolge compiti di supporto agli organi dell'Istituto, di supporto amministrativo alle attività delle strutture nelle quali si articola l'Istituto, nonché tutti i compiti amministrativi correlati con le attività istituzionali.

Il direttore, sentiti i responsabili delle unità organiche ed i direttori delle strutture, coadiuva il Presidente nella predisposizione del bilancio annuale e pluriennale. A tal fine fornisce valutazioni sulla compatibilità finanziaria e la fattibilità dei progetti e le richieste di risorse in relazione ai dati della precedente gestione, a quelli provvisori della gestione in corso ed al grado di funzionalità dimostrato dai responsabili delle unità e delle strutture.

Il direttore generale promuove la semplificazione amministrativa, relativamente all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alle procedure, secondo le direttive del consiglio direttivo e d'intesa con i responsabili delle unità organiche e delle strutture.

Oltre alle funzioni di cui sopra il direttore generale:

a) partecipa alle sedute del consiglio direttivo ed assiste a quelle del comitato di consulenza scientifica;

b) formula proposte ed esprime pareri in materia di ristrutturazione operativa, consistenza degli organici, conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità, conferimento di deleghe, predisposizione dei regolamenti per la disciplina dei principali aspetti della operatività dell'Ente;

c) esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia ed ogni altra funzione conferitagli dalla legge, dai regolamenti, dal consiglio direttivo e dal Presidente.

Art. 16.

Le strutture

I compiti delle strutture, gli strumenti per realizzare le attività programmatiche, i relativi livelli di autonomia scientifica, finanziaria, di gestione e organizzativa, nonché le procedure per l'attribuzione delle relative responsabilità, da effettuarsi successivamente ad una valutazione comparativa delle candidature presentate, sono specificate nel decreto di costituzione, previa deliberazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera *i)*.

Alle strutture scientifiche, amministrative e di servizio, centrali e periferiche, può afferire il personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto, nonché, secondo modalità definite dal consiglio direttivo:

a) personale docente delle università associato alla struttura tramite conferimento di apposito incarico di ricerca;

b) personale di altri enti appositamente comandato presso la struttura con provvedimento a termine;

c) titolari di borse di studio fruite presso la struttura, finanziate dall'Istituto ovvero dall'esterno;

d) titolari di assegni di ricerca fruiti presso la struttura, finanziati dall'Istituto ovvero dall'esterno;

e) titolari di borse di dottorato di ricerca finanziate dall'Istituto ovvero istituite da altri enti purché fruite presso la struttura.

Art. 17.

Il collegio di Istituto

Il collegio di Istituto costituisce un organismo di coordinamento gestionale e di raccordo tra gli organi di indirizzo e i responsabili della gestione.

Il collegio di Istituto è formato da:

il Presidente;

il direttore generale;

i direttori di struttura;

i responsabili delle unità organiche.

Il collegio di Istituto:

a) predispone la proposta di Piano triennale di attività e la proposta di Piano operativo annuale;

b) organizza, di norma annualmente, la conferenza dell'Ente per l'illustrazione delle attività svolte dalle strutture dell'Istituto nell'ambito del piano triennale di attività;

c) formula suggerimenti sull'organizzazione dell'Ente e, in particolare, sulla istituzione e soppressione delle strutture nelle quali si articola l'Istituto;

d) formula suggerimenti e raccomandazioni in ordine ai regolamenti per la disciplina dei principali aspetti della operatività dell'Ente e su questioni di carattere generale relative alla gestione dell'Ente.

La funzione di membro del collegio di Istituto è gratuita.

Il collegio di Istituto è convocato presso la sede dell'Istituto dal Presidente con avviso scritto, eventualmente anche per posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedito almeno quattro giorni prima della data fissata per la seduta. È convocato, inoltre, ogni volta che ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

Art. 18.

Valutazione e controllo strategico

La funzione di valutazione e controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è assicurata da un organo collegiale che é nominato dal consiglio direttivo ed è formato da tre a cinque esperti, di cui almeno due esterni all'Istituto, tra cui il coordinatore.

Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta, ferma restando l'inamovibilità nel periodo di esercizio della funzione.

L'organo di valutazione e controllo strategico, sulla base della normativa di riferimento dell'Istituto e dei criteri generali determinati dal consiglio direttivo, procede a definire i criteri e gli strumenti per verificare la corrispondenza tra l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di realizzazione dei programmi in termini di congruenza di tempo, di costo e di qualità tra atti di indirizzo e atti di gestione, nonché alla identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi.

L'organo è dotato di adeguata autonomia operativa e risponde esclusivamente al Presidente ed al consiglio direttivo dell'Istituto, presentando in via riservata, almeno annualmente, una relazione sui risultati delle attività svolta.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'organo fissa annualmente un programma di lavoro, d'intesa con il Presidente, e si avvale dei risultati delle rilevazioni effettuate dal comitato di valutazione di cui all'art. 20, delle strutture interne e, ove necessario, di risorse di personale assegnate dal consiglio direttivo, nonché di locali e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.

L'organo accede al sistema informativo dell'Istituto e lo utilizza per le proprie attività.

Per quanto di competenza segnala al collegio dei revisori dei conti eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento dell'Istituto.

Art. 19.

Comitato interno di valutazione scientifica

Il comitato interno di valutazione scientifica è nominato dal consiglio direttivo, su proposta del Presidente, ed è formato da tre esperti esterni all'Istituto, di cui uno anche straniero, così suddivisi:

due esperti di materie attinenti le attività dell'Istituto;

uno esperto di valutazione tecnico - economica, da individuare all'interno della pubblica amministrazione o nel settore bancario o in quello universitario.

Il comitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, ha il compito di valutare i risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'Istituto e delle sue singole strutture.

L'attività del comitato si svolge con procedure trasparenti ed esiti pubblici e garantisce l'autonomia, la competenza e l'imparzialità delle valutazioni.

A tutti i membri, che durano in carica tre anni e che non devono essere coinvolti direttamente nelle attività dell'Istituto, è garantita l'inamovibilità nel periodo di esercizio della funzione di valutazione. Al suo interno il comitato nomina il proprio coordinatore.

Al comitato sono assegnati, ove necessario, dal consiglio direttivo, risorse di personale, nonché locali e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.

Le strutture dell'Istituto devono fornire gli atti, i dati e le informazioni richiesti dal comitato, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Il Presidente dell'Istituto presenta annualmente al consiglio direttivo una relazione del comitato che illustra i risultati dell'attività di valutazione svolta.

Art. 20.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed abroga tutte le disposizioni con esso incompatibili, in particolare il precedente ordinamento dell'Istituto nazionale di ottica.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

01A5225

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 aprile 2001.

Accertamento del mancato funzionamento di taluni uffici.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG, del 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che in data 12 aprile 2001 è stato attivato l'ufficio locale di Paola con contestuale soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro ricadenti nella circoscrizione territoriale del nuovo ufficio;

Ritenuto che l'attivazione del citato ufficio ha comportato il mancato funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Paola e di Belvedere Marittimo nei giorni 10 e 11 aprile 2001 e dell'ufficio del registro di Amantea nella giornata dell'11 aprile 2001;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei sottoindicati uffici come segue:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Belvedere Marittimo 10 e 11 aprile 2001;

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Paola 10 e 11 aprile 2001;

ufficio del registro di Belvedere Marittimo 10 e 11 aprile 2001;

ufficio del registro di Paola 10 e 11 aprile 2001;

ufficio del registro di Amantea 11 aprile 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 17 aprile 2001

Il direttore regionale: SACCONE

01A5021

DECRETO 17 aprile 2001.

Accertamento del mancato funzionamento degli uffici delle imposte dirette del registro di Voghera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio di Voghera ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici delle imposte dirette e del registro i giorni 9 e 10 aprile 2001 a seguito dei lavori di trasloco presso i locali del nuovo ufficio;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici delle imposte dirette e del registro di Voghera i giorni 9 e 10 aprile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 aprile 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A5022

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 aprile 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sondrio.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 51853 dell' 11 aprile 2001, del direttore dell'ufficio del territorio di Sondrio, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare, essendo stato causato da operazioni di ripristino del sistema informatico SO.GE.I., è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che in data 26 aprile 2001, protocollo n. 29, ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Sondrio nei giorni 5 e 6 aprile 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 aprile 2001

Il direttore compartimentale: IUDICA

01A5224

DECRETO 30 aprile 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio del territorio di Milano.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso, non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 409518 del 19 aprile 2001, del direttore dell'ufficio del territorio di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali, essendo stato causato da una nuova sistemazione funzionale dell'hardware, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che in data 26 aprile 2001, protocollo n. 31, ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio del territorio di Milano nel giorno 11 aprile 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 aprile 2001

Il direttore compartimentale: IUDICA

01A5223

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma del prefetto dott. Carlo Schilardi a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 2001, il prefetto dott. Carlo Schilardi è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 15 agosto 2001.

01A5226

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 2 maggio 2001:

Scaduto Vincenzo, notaio residente nel comune di San Pietro in Cariano, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Raffadali, distretto notarile di Agrigento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Padolecchia Ignazio, notaio residente nel comune di Bari-Ceglie del Campo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Mola di Bari, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Incontro Patrizia, notaio residente nel comune di Carlentini, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Beligni Sandra, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Forino Orsola, notaio residente nel comune di Novate Milanese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Milone Tommaso, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Peschiera Borromeo, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

La Seta Maria Adelaide, notaio residente nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Costamante Pietro, notaio residente nel comune di Misilmeri, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Cherubini Grazia, notaio residente nel comune di Perugia, è trasferito nel comune di Castiglione del Lago, distretto notarile di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Russo Gianluca, notaio residente nel comune di San Vito Chietino, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Fiumicino, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Troili Luca, notaio residente nel comune di Anagni, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Sbraccia Innocenza, notaio residente nel comune di Teramo, è trasferito nel comune di Roseto degli Abruzzi, distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione.

01A5201

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 maggio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8768
Yen giapponese	108,35
Corona danese	7,4614
Lira Sterlina	0,61850
Corona svedese	8,9995
Franco svizzero	1,5319
Corona islandese	87,41
Corona norvegese	8,0190
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57824
Corona ceca	34,417
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,25
Litas lituano	3,5082
Lat lettone	0,5534
Lira maltese	0,4003
Zloty polacco	3,5198
Leu romeno	24963
Tallero sloveno	217,4657
Corona slovacca	43,188
Lira turca	998500
Dollaro australiano	1,6962
Dollaro canadese	1,3621
Dollaro di Hong Kong	6,8390
Dollaro neozelandese	2,1021
Dollaro di Singapore	1,5949
Won sudcoreano	1142,91
Rand sudafricano	6,9950

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5471

MINISTERO DELLA SANITÀ

Adesione e firma di accordi collettivi nazionali da parte dei sindacati di categoria

In data 7 maggio 2001, presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, 20 - Roma, le organizzazioni sindacali federazione medici, CONF.S.A.L. medici, U.M.U.S. e F.P. CGIL medici, hanno aderito, ciascuno per l'area di propria competenza, agli accordi collettivi nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000 e n. 271 del 28 luglio 2000, sottoscrivendoli in pari data così come di seguito specificato.

Il sindacato federazione medici ha sottoscritto l'A.C.N. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2000, per la medicina generale nonché l'A.C.N. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 271/2000, per la specialistica ambulatoriale interna.

I sindacati CONF.S.A.L. medici, U.M.U.S. e F.P. CGIL medici, hanno sottoscritto l'A.C.N. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 271/2000, per la specialistica ambulatoriale interna.

01A5378

COMUNE DI BOISSANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Boissano (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione n. 12 del 29 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura dello 0,20%, come determinato dalla deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 3 marzo 1999.

01A5286

COMUNE DI CARINARO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Carinaro (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione n. 22 dell'8 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare, con decorrenza 1º gennaio 2001, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4% nel rispetto dei criteri di cui al decreto legislativo n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

01A5287

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cornegliano Laudense (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione n. 16 del 9 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

(Omissis), ha determinato l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998, nella seguente misura: 0,4 punti percentuali.

01A5288

COMUNE DI DISO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Diso (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione n. 41 del 29 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di applicare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A5289

COMUNE DI FAUGLIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Fauglia (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione n. 112 dell'11 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare come invariata per l'anno 2001, per i motivi espressi in narrativa, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sulle persone fisiche: 0,2 punti percentuali.

01A5290

COMUNE DI PERSICO DOSIMO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Persico Dosimo (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione n. 3 del 29 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF, nella misura dello 0,2%, determinata con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 29 febbraio 2000.

01A5291

COMUNE DI SAN FLORO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Floro (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione n. 20 del 23 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare con effetto dal 1º gennaio 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, dovuta per l'anno 2001, nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A5292

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Gavino Monreale (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione n. 53 del 29 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare, con effetto dal 1º gennaio 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2001, nella misura dello 0,2%.

01A5293

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Zenone degli Ezzelini (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione n. 12 del 14 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2001, in 0,2 punti percentuali.

01A5294

COMUNE DI SPRESIANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Spresiano (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione n. 18 del 15 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2001, in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

01A5295

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651112/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77